

## **CAPITOLATO AMMINISTRATIVO**

**PER LA CONCLUSIONE DI UNA CONVENZIONE FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI LINEE PER LA CONNETTIVITA' IN FAVORE DEI SOGGETTI E DEGLI ENTI INDIVIDUATI ALL'ART. 39 BIS, COMMA 3, DELLA LEGGE PROVINCIALE 16 GIUGNO 2006, N. 3 E ALL'ART. 5 DELLA LEGGE PROVINCIALE 9 MARZO 2016, N. 2 E DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO ALTO – ADIGE/SÜDTIROL, CON RELATIVE OPZIONI ED ATTIVITA'. LOTTO UNICO.**

## **INDICE**

**ART. 1 - DEFINIZIONI**

**ART. 2 – NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE**

**ART. 3 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE E CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO  
DELLA FORNITURA**

**ART. 4 - UTILIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE**

**ART. 5 – DURATA DELLA CONVENZIONE E DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA  
(CONTRATTI ATTUATIVI)**

**ART. 6 – OBBLIGAZIONI GENERALI A CARICO DEL FORNITORE**

**ART. 7 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE A CARICO DEL FORNITORE**

**ART. 8 – NEGOZIO ELETTRONICO**

**ART. 9 - MODALITÀ DI EMISSIONE DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA  
(CONTRATTI ATTUATIVI)**

**ART. 10 – REPORTISTICA MONITORAGGIO CONVENZIONE**

**ART.11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE  
DELL'ORDINATIVO DI FORNITURA**

**ART. 12 – RESPONSABILE DELLA FORNITURA E RESPONSABILE TECNICO**

**ART. 13 – ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE E SUPERVISIONE E CONTROLLI  
SULL'ESECUZIONE DELLA MEDESIMA E DEI SINGOLI ORDINATIVI DI  
FORNITURA.**

**ART. 14 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE**

**ART. 15 – MODIFICA DELLA CONVENZIONE DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ**

**ART.16 - CORRISPETTIVI DOVUTI, MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE**

**ART. 17 – VICENDE SOGGETTIVE DEL FORNITORE**

**ART. 18 – CESSIONE DEI CREDITI/DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE E  
DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA**

**ART. 19 – SUBAPPALTO**

**ART. 20 – TUTELA DEI LAVORATORI E CAMBIO APPALTO**

**ART. 21 – CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE  
DIPENDENTE ED AI SOCI LAVORATORI IMPIEGATI NELL'APPALTO**

**ART. 22 – P.M. - omissis**

**ART. 23 – CLAUSOLA SOCIALE – LAVORATORI SVANTAGGIATI**

**ART. 23 BIS – SICUREZZA**

**ART. 24 - GARANZIA DEFINITIVA**

**ART. 25 – DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA**

**ART. 26 – PENALI**

**ART. 27 - CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO E APPLICAZIONE DELLE  
PENALI**

**ART. 27 BIS – CLAUSOLA DI FORZA MAGGIORE**

**ART. 28 – REVISIONE DEI PREZZI**

**ART. 29 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E/O DEI CONTRATTI DI  
FORNITURA**

**ART. 30 – RECESSO**

**ART. 31 – ELEZIONE DI DOMICILIO DEL FORNITORE**

**ART. 32 – DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA**

**ART. 33 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**ART. 34 - CLAUSOLA FINALE**

## **ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI**

Nella Convenzione, nel presente Capitolato amministrativo, nel Capitolato tecnico e in tutti i loro allegati ai seguenti termini è attribuito il significato di seguito specificato:

**Amministrazione/i Contraente/i:** gli Enti/Agenzie indicati al successivo articolo 3, comma 1 del presente capitolato, legittimati ad utilizzare la Convenzione;

**Parte:** APAC o il Fornitore (congiuntamente definiti anche le “Parti”);

**Committente:** APAC;

**Convenzione:** la Convenzione stipulata tra l’APAC e il Fornitore, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;

**Ordinativo di Fornitura:** il documento, comprensivo degli eventuali allegati, con cui le Amministrazioni Contraenti manifestano la volontà di utilizzare la Convenzione, impegnando il Fornitore alla prestazione richiesta, in termini di massimale per le medesime Amministrazioni contraenti rispetto alle prestazioni non forfettarie;

**Contratto attuativo o Contratto di fornitura:** l’accordo stipulato dalle Amministrazioni Contraenti con il Fornitore, formalizzato mediante l’Ordinativo di Fornitura e relativi allegati (eventuale PDA...), che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nella Convenzione, opportunamente integrate e/o personalizzate;

**Sito delle Convenzioni:** lo spazio web dedicato al sistema delle Convenzioni presente all’indirizzo: <http://www.appalti.provincia.tn.it/Convenzioni/-convenzioni>;

**Gestore del Sistema Informatico per il Negozio Elettronico:** la Società Trentino Digitale S.p.A.;

**Capitolato Tecnico:** il documento Allegato al presente documento;

**Appaltatore/Fornitore:** il soggetto risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;

**Importo della fornitura/valore dell’Ordinativo di Fornitura:** l’importo complessivo (espresso in euro ed al netto degli oneri fiscali) di ciascun Ordinativo di Fornitura;

**Importo Massimo Contrattuale:** : l’importo complessivo offerto dal Fornitore in gara;

**Responsabile della Fornitura:** il soggetto individuato dal Fornitore incaricato di coordinare le attività ed i servizi connessi previsti in convenzione;

**Offerta Economica:** il documento allegato alla Convenzione, formulato dal Fornitore in base ad uno schema contenuto negli atti di gara;

**Piano dei Fabbisogni:** documento prodotto dal Fornitore ove richiesto dalla Amministrazioni contraenti, recante le informazioni di dettaglio per l'esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, in base alle informazioni di dettaglio ed alle esigenze espresse dalle Amministrazioni contraenti; il PDA è in tal senso propedeutico all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;

**Sede/i di consegna:** ogni sede centrale o periferica delle Amministrazioni Contraenti e/o delle Unità Approvvigionanti. Tali sedi saranno indicate negli Ordinativi di Fornitura;

**Unità/Punto/i Ordinate/i:** gli uffici e le persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti, registrati al Sito delle Convenzioni, autorizzati ad impegnare la spesa ed abilitati ad effettuare gli Ordinativi di Fornitura.

## **ARTICOLO 2 – NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE**

1. La Convenzione è regolata dai principi in essa contenuti, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati. Inoltre, è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nella Convenzione stessa.

2. L'esecuzione della fornitura oggetto della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura sono regolati da:

a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;

b) il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche ed integrazioni;

c) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“ e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

d) la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;

e) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

f) la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

g) il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva

95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";

h) le norme del codice civile.

3. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile e in caso di contrasto tra la convenzione ed il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

4. In caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei documenti contrattuali e in quelli di gara, prevalgono quelle inserite nel disciplinare di gara.

5. Nel caso in cui una o più previsioni della Convenzione dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito della Convenzione stessa. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni della Convenzione risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare alla stessa un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto e assicurino un'esecuzione della Convenzione conforme al suo spirito e agli scopi intesi dalle Parti.

6. Le disposizioni del contratto devono essere interpretate nel rispetto dei principi di risultato, fiducia, buona fede e accesso al mercato.

### **ARTICOLO 3 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE E CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DELLA FORNITURA**

1. La convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli contratti attuativi, relativa alla fornitura di linee per la connettività, con relative opzioni ed attività, come definiti nel capitolato tecnico, da parte del Fornitore e in favore delle singole amministrazioni contraenti e delle loro unità approvvigionanti.

2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche a garantire l'esecuzione della fornitura e delle attività oggetto della Convenzione nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dalle Unità

Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza dell'Importo massimo della Convenzione.

3. Le suddette prestazioni dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nella Convenzione, nel presente Capitolato amministrativo e nel Capitolato Tecnico.

4. L'APAC si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nella Convenzione e nei suoi Allegati; in particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della Convenzione, sia raggiunto l'Importo Massimo contrattuale, al Fornitore può essere richiesto, e lo stesso ha l'obbligo di accettare, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare l'Importo Massimo, sino a concorrenza del 20% (venti per cento), ai sensi dell'art. 120, comma 9 e di quanto disposto dall'art. 5, comma 6 dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, previa sottoscrizione di apposito atto di sottomissione mediante scrittura privata.

#### **ARTICOLO 4 - UTILIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE**

1. La Convenzione è efficace e può essere utilizzata dalle Amministrazioni Contraenti a partire dalla data di attivazione della stessa indicata dal successivo art. 5, comma 1.

2. Sono legittimate a utilizzare la Convenzione, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni Contraenti di cui alle premesse della Convenzione.

3. Ai sensi dell'art. 110 comma 4 D.Lgs. n. 36/2023, le Amministrazioni Contraenti dovranno valutare, all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura successivo al ricevimento del Piano Dettagliato delle Attività ove richiesto, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo Contratto di Fornitura.

4. In ogni caso, l'Amministrazione dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d. DUVRI), anche se il valore complessivo sarà equivalente a Euro 0,00 (zero/00), che sarà allegato all'Ordinativo di Fornitura quale parte integrante dello stesso.

#### **ARTICOLO 5 – DURATA DELLA CONVENZIONE E DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA (CONTRATTI ATTUATIVI)**

1. La Convenzione ha durata di n. 48 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione salvo l'esaurimento dell'Importo Massimo contrattuale, eventualmente incrementato ai sensi del precedente art. 3 comma 4, e salvo la facoltà da parte dell'APAC di recedere unilateralmente dalla medesima ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 30.

2. I singoli Contratti di Fornitura hanno durata di 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data di emissione degli Ordinativi di Fornitura mediante negozio elettronico.

3. Su richiesta delle Amministrazioni contraenti ed in base alle informazioni fornite dalle stesse Amministrazioni, i singoli Ordinativi di Fornitura possono essere preceduti dalla redazione a cura del Fornitore del Piano Dettagliato delle Attività.
4. Non sarà comunque possibile aderire alla Convenzione emettendo Ordinativi di Fornitura, qualora sia stato raggiunto l'Importo Massimo contrattuale, anche eventualmente incrementato ai sensi dell'art. 3 o qualora la Convenzione sia giunta alla propria scadenza naturale.
5. Intervenuta l'aggiudicazione, valida ed efficace, ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 17 comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di ordinare al Fornitore l'avvio del Contratto di Fornitura in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire al Fornitore tramite PEC.
6. Resta, altresì, espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità della fornitura e delle attività oggetto della Convenzione.
7. In conformità all'art. 120, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante si riserva l'opzione di proroga per la durata pari a 6 (sei) mesi per un importo stimato in sede di gara di Euro 838.615,28, al netto dell'I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze e al netto del ribasso offerto. La stazione appaltante esercita tale opzione informando l'Operatore economico mediante posta elettronica certificata con congruo preavviso prima della scadenza del contratto originario. L'Operatore economico è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto oppure alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.

## **ARTICOLO 6 - OBBLIGAZIONI GENERALI A CARICO DEL FORNITORE**

1. Il Fornitore si impegna a erogare le prestazioni oggetto della Convenzione indicate nell'Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella Convenzione e di quanto indicato nell'Offerta economica che costituisce obbligo contrattuale. Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale.
2. L'Appaltatore si obbliga a eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione, pena la risoluzione della Convenzione medesima e/o dei singoli Contratti di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente può risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.
3. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni Contraenti. La partecipazione alla procedura e la stipulazione della Convenzione equivale, altresì, a dichiarazione della

sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura.

4. Le prestazioni contrattuali devono necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e alle specifiche minime indicate nel Capitolato Tecnico; in ogni caso, l'Appaltatore si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle emanate successivamente alla stipula della Convenzione.

5. Sono a carico dell'Appaltatore intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nella Convenzione, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi all'erogazione delle attività oggetto della Convenzione medesima, nonché a ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative a eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

6. L'Appaltatore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale può accedere agli uffici delle Amministrazioni Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che è cura e onere dell'Appaltatore verificare preventivamente tali procedure.

7. L'Appaltatore, inoltre, s'impegna espressamente a:

- a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture e il personale necessari per l'esecuzione dei Contratti di Fornitura, secondo quanto specificato nella Convenzione;
- b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- c) manlevare e tenere indenni le Amministrazioni Contraenti e APAC da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
- d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, anche mediante apposito sistema informatico, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni Contraenti e ad APAC, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nella Convenzione e di ricevere la reportistica necessaria;
- e) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, anche mediante apposito sistema informatico, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di prestazione, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- f) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni Contraenti o da APAC, per quanto di rispettiva ragione;
- g) comunicare tempestivamente alle Amministrazioni Contraenti e ad APAC, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni negli assetti proprietari e nella struttura organizzativa nonché negli organismi tecnici e amministrativi coinvolti nell'esecuzione

della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute e i nominativi dei nuovi responsabili; tale comunicazione deve pervenire formalmente entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall'intervenuta modifica;

- h) non opporre ad APAC e alle Amministrazioni Contraenti qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura ed alle attività di cui al Capitolato Tecnico;
- i) dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni Contraenti interessate o ad APAC, per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura.

8. L'Appaltatore prende atto e accetta che le prestazioni oggetto della Convenzione devono essere prestati con continuità. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale pattuito; l'Appaltatore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di APAC, assumendosene ogni relativa alea.

9. Resta espressamente inteso che APAC non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni Contraenti. Ogni Amministrazione Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.

10. L'Appaltatore si obbliga a consentire alle Amministrazioni Contraenti e ad APAC, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, di cui all'art. 13 del presente Capitolato Amministrativo e del Capitolato Tecnico, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

## **ARTICOLO 7 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE A CARICO DEL FORNITORE**

1. L'Appaltatore si impegna anche ad ottemperare a tutti gli ulteriori obblighi previsti nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare di gara.

2. In particolare, l'Appaltatore è tenuto:

- a) a garantire la fornitura ai soggetti individuati dalle Amministrazioni Contraenti in conformità ai singoli Ordinativi di Fornitura e nel rispetto del Capitolato tecnico;
- b) a redigere il Piano Dettagliato delle Attività, propedeutico all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, se richiesto dalle Amministrazioni contraenti, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta di incontro conoscitivo;
- c) a dare avvio, entro 30 giorni dal ricevimento dell'Ordinativo di Fornitura, alla fornitura, secondo il programma stabilito;

- d) ad eseguire la fornitura conformemente a quanto proposto nell'offerta economica che costituisce obbligo contrattuale. Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale;
- e) a nominare il Responsabile della Fornitura per l'esecuzione della presente Convenzione, quale referente responsabile nei confronti dell'APAC, che rappresenterà ad ogni effetto l'Appaltatore;
- f) a comunicare il nome e il recapito di un Responsabile Tecnico/Amministrativo della fornitura, al quale le Amministrazioni Contraenti o l'APAC faranno riferimento per ogni richiesta o segnalazione;
- g) a non sospendere l'erogazione della fornitura in alcun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con le Amministrazioni Contraenti o l'APAC;
- f) ad assistere le Amministrazioni Contraenti nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo della Convenzione;
- g) ad utilizzare il Sistema Informatico di gestione della Convenzione di cui al successivo art. 8;
- h) ad elaborare, su specifica richiesta di APAC o delle Amministrazioni contraenti, reports specifici in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare secondo i termini e le modalità specificate al successivo art. 16, al fine di consentire ad APAC di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate devono essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati dall'APAC;
- i) a predisporre e trasmettere alle singole Amministrazioni Contraenti, con riferimento alla fatturazione e rendicontazione, tutti i dati, sia di dettaglio che a livello aggregato, e la documentazione in formato elettronico relativa ai servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, nel rispetto delle modalità e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, anche con riferimento a quella relativa al trattamento dei dati personali;
- l) a trasmettere annualmente alla Provincia Autonoma di Trento – APAC l'elenco degli Ordinativi di Fornitura ricevuti dalle Unità Ordinanti;

3. Per tutto quanto non specificato si rinvia in dettaglio al Capitolato tecnico.

4. Le Amministrazioni Contraenti o l'APAC si riservano la facoltà di effettuare controlli, anche a campione, sull'esatto adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo.

## **ARTICOLO 8 – NEGOZIO ELETTRONICO**

1. Prima della stipula della Convenzione, l'Appaltatore deve predisporre, nel termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della nota formale di APAC, secondo le specifiche tecniche richieste, il collegamento mediante internet per l'accesso al negozio elettronico relativo alla Convenzione al fine di:

a) ricevere gli Ordinativi di Fornitura inviati dalle Amministrazioni Contraenti con modalità telematica; in tal senso, l'Appaltatore deve apprestare tutti gli strumenti necessari per la corretta ricezione degli Ordinativi di Fornitura trasmessi dalle Amministrazioni Contraenti avvalendosi di strumenti di sottoscrizione digitale degli Ordinativi stessi, idonei, secondo la vigente disciplina in materia, a determinare il perfezionamento del contratto;

b) monitorare costantemente la situazione degli Ordinativi di Fornitura.

2. Il Fornitore, nel termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta formale di APAC, dovrà mettere a disposizione i dati e le informazioni che saranno di volta in volta richiesti per l'aggiornamento del sito. Le specifiche del formato da utilizzare per l'invio dei dati e delle informazioni verranno comunicate unitamente all'invio della richiesta formale.

3. Il Fornitore deve, inoltre, predisporre e comunicare ad APAC, entro la data di decorrenza della Convenzione, secondo le specifiche tecniche richieste, un indirizzo di posta elettronica certificata dedicato al fine di ricevere la documentazione inviata dalle Amministrazioni Contraenti.

4. Il Fornitore deve, inoltre, mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti, dalla data di decorrenza della Convenzione, un numero telefonico e un indirizzo di posta elettronica certificata, funzionante dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, che funga da centro di ricezione e gestione delle chiamate relative alle richieste di informazione e invio della documentazione, di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- richieste di chiarimento sulle modalità della fornitura;
- informazioni circa la Convenzione;
- chiarimenti sulle modalità di ordine;
- informazioni sullo stato degli Ordinativi in corso e sulla loro evasione;
- richieste di informazioni e chiarimenti relativi alla fatturazione.

## **ARTICOLO 9 - MODALITÀ DI EMISSIONE DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA ( CONTRATTI ATTUATIVI)**

1. La Convenzione è efficace e può essere utilizzata dalle Amministrazioni Contraenti a partire dalla data di attivazione indicata al precedente art. 5, comma 1.

2. Sono legittimate a utilizzare la Convenzione, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni Contraenti come definite nelle premesse della Convenzione.

3. L'Ordinativo di Fornitura consiste in un negozio elettronico, vale a dire in un documento informatico confermato con idoneo strumento di sottoscrizione e trasmesso con modalità telematiche, secondo la vigente disciplina in materia, da parte dell'Amministrazione Contraente.

4. Per la validità dell'Ordinativo di Fornitura, l'Ordinativo medesimo deve essere preceduto dalla registrazione a sistema e dalla relativa contestuale certificazione (anche in via telematica) da parte

dell'Amministrazione Contraente attestante la sussistenza dei necessari poteri di chi sottoscrive. Resta inteso che le registrazioni delle Amministrazioni Contraenti non comportano, in capo ad APAC, una verifica dei poteri di acquisto attribuiti a ciascun Punto Ordinante.

5. Ove l'Appaltatore ritenga di non poter dare esecuzione a Ordinativi di Fornitura provenienti da un soggetto non legittimato a utilizzare la Convenzione, deve, tempestivamente e comunque entro il secondo giorno lavorativo dal ricevimento, informare l'Amministrazione Contraente e APAC, motivando le ragioni del rifiuto. Qualora l'Appaltatore dia esecuzione ad Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le prestazioni oggetto di tali Ordinativi di Fornitura non vengono conteggiati nel quantitativo massimo.

6. Qualora l'Ordinativo di Fornitura non sia completo in ogni sua parte necessaria, il medesimo non ha validità e l'Appaltatore non deve darvi esecuzione; quest'ultimo, tuttavia, deve dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione entro il secondo giorno lavorativo dal ricevimento dell'Ordinativo. In tal caso l'Amministrazione può emettere un nuovo Ordinativo di Fornitura, secondo le indicazioni sopra riportate.

7. I singoli Contratti attuativi della Convenzione si concludono con la ricezione dell'Ordinativo di Fornitura da parte dell'Appaltatore.

8. L'Appaltatore prende atto - rinunciando ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo - che l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di revocare l'Ordinativo di Fornitura, avvalendosi del medesimo strumento utilizzato per l'invio del medesimo, da esercitarsi entro 1 (uno) giorno lavorativo dalla trasmissione dell'Ordinativo di Fornitura; decorso il predetto termine, l'Ordinativo di Fornitura è irrevocabile anche da parte dell'Amministrazione Contraente e, per l'effetto, l'Appaltatore è tenuto a dare esecuzione completa alle prestazioni richieste.

9. Decorso il termine di cui al precedente comma, l'Appaltatore deve dare conferma dell'avvenuto ricevimento dell'Ordinativo di Fornitura, mediante comunicazione all'Amministrazione Contraente entro 2 (due) giorni lavorativi successivi alla ricezione dell'ordine, avvalendosi del medesimo strumento utilizzato per l'invio del medesimo.

10. Per le finalità di cui ai precedenti commi, la data di ricezione dell'Ordine, tenuto conto che l'invio degli stessi avviene mediante strumento telematico confermato con idoneo strumento di sottoscrizione secondo la vigente disciplina in materia, si assume coincidente con la data di invio andata a buon fine.

11. Per quanto attiene ad importi e modalità esecutive dei singoli Ordinativi di Fornitura, trova applicazione l'art. 7 del capitolato tecnico.

## **ARTICOLO 10 - REPORTISTICA MONITORAGGIO CONVENZIONE**

1. APAC si riserva il diritto di monitorare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di

richiedere all'Appaltatore l'elaborazione di reports specifici in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare ad APAC secondo i termini e le modalità specificate nel Piano dei Fabbisogni. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle prestazioni fornite devono essere resi disponibili sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da APAC.

2. Con riferimento alla fatturazione ed alla rendicontazione, l'Appaltatore si impegna, inoltre, a predisporre e trasmettere alle singole Amministrazioni Contraenti tutti i dati, sia di dettaglio che a livello aggregato, e la documentazione in formato elettronico relativi alle prestazioni oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, nel rispetto della normativa vigente.

#### **ARTICOLO 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DELL'ORDINATIVO DI FORNITURA**

1. Ciascuna Amministrazione Contraente nomina un Responsabile di Progetto relativo al Contratto Attuativo – Ordinativo di fornitura oltre all'eventuale Direttore dell'esecuzione ed all'eventuale coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal D.Lgs. 81/2008, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 del D.Lgs. n. 36/20223 e dal relativo Allegato I.2.

2. Il Responsabile di Progetto dell'Amministrazione Contraente assume specificamente in ordine al singolo Contratto di Fornitura attuativo della Convenzione i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali, anche ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito al Capitolato tecnico.

3. I nominativi del Responsabile di Progetto e delle altre figure indicate nel presente articolo, ove nominate, sono comunicati tempestivamente all'Appaltatore.

#### **ARTICOLO 12 - RESPONSABILE DELLA FORNITURA E RESPONSABILE TECNICO**

1. L'Appaltatore deve nominare un Responsabile della Fornitura oggetto della Convenzione, comunicando ad APAC - prima della stipula della Convenzione - il suo nominativo, indirizzo, numero telefonico, numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica.

2. Il Responsabile della Fornitura dovrà avere capacità di rappresentare a ogni effetto l'Appaltatore. Il Responsabile della Fornitura sarà referente nei confronti di APAC. Qualora l'Appaltatore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della Fornitura, dovrà darne tempestivamente comunicazione ad APAC.

3. Inoltre, l'Appaltatore dovrà nominare un Responsabile Tecnico/amministrativo della fornitura che avrà il compito di supportare le Amministrazioni Contraenti negli aspetti di tipo tecnico/operativo/amministrativo. Il suo nominativo, indirizzo, numero telefonico, numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica dovranno essere comunicati ad APAC prima della stipula

contrattuale e alle Amministrazioni Contraenti entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dell'Ordinativo di Fornitura. Qualora l'Appaltatore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile Tecnico della Fornitura, dovrà darne tempestivamente comunicazione all'Amministrazione Contraente.

### **ARTICOLO 13 – ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE E SUPERVISIONE E CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DELLA MEDESIMA E DEI SINGOLI ORDINATIVI DI FORNITURA.**

1. Le attività di supervisione e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura sono svolte, rispettivamente, dall'APAC e dalle Amministrazioni Contraenti, per quanto di relativa competenza. A tal fine, l'Appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.

1.bis Per la disciplina dell'esecuzione della Convenzione e dei Contratti attuativi si dà atto dell'applicazione del Capo II dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. APAC e le Amministrazioni Contraenti, per quanto di relativa competenza, evidenziano le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Appaltatore sarà chiamato a rispondere, nei tempi e nei modi specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere, ferme le penali ed i rimedi di cui al successivo art. 26.

3. Per tutta la durata dei singoli Ordinativi di fornitura le Amministrazioni contraenti procedono al pagamento delle spettanze previo puntuale controllo sulla correttezza di quanto fatturato.

4. Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo le Amministrazioni Contraenti, in conformità a quanto previsto al successivo art. 29, comunicano le proprie contestazioni anche ad APAC, che si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione.

5. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno alle comunicazioni di legge per tutti i fatti riguardanti la fase di esecuzione dei singoli Contratti attuativi.

### **ARTICOLO 14 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE**

1. Per la disciplina della sospensione della convenzione si applica l'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

### **ARTICOLO 15 – MODIFICA DELLA CONVENZIONE DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ**

1. Per la disciplina delle modifiche della convenzione si applica l'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

### **ARTICOLO 16 – CORRISPETTIVI DOVUTI, MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE**

1. I corrispettivi indicati nella Convenzione si riferiscono all'esecuzione delle prestazioni rese a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

2. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico Appaltatore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.

3. I corrispettivi dovuti Appaltatore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle prestazioni oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono calcolati applicando i prezzi unitari riportati nell'offerta economica, allegata alla Convenzione.

La fatturazione è trimestrale e viene emessa entro il ventesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, eseguita la verifica di conformità prevista dalla normativa vigente.

4. Ciascuna Amministrazione provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dall'esito positivo della verifica di conformità, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente. Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformità con esito positivo, il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.

5. La verifica di conformità deve avere luogo non oltre un anno dall'ultimazione delle prestazioni.

6. Ciascuna fattura deve contenere il riferimento alla Convenzione ed al singolo Ordinativo di Fornitura cui si riferisce ed essere intestata e spedita alla Amministrazione Contraente, riportando il codice CIG derivato, il codice IPA dell'Amministrazione Contraente comunicato Appaltatore con l'Ordinativo di Fornitura.

7. Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo all' Appaltatore in fase esecutiva del contratto, trova applicazione quanto stabilito dall'art. 33 della L.p. 2/2016 in materia di correttezza retributiva e dal relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa.

8. L'Amministrazione Contraente prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità del Fornitore (e degli eventuali subappaltatori) in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

9. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del

contratto, l'Amministrazione trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

10. In ogni caso, in conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

11. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 10, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

12. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione delle prestazioni, rispetto alle parti o quote di prestazione indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo alla convenzione. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. Per l'ente Provincia autonoma di Trento, ciascuna impresa partecipante al raggruppamento fattura gli importi corrispondenti alla quota dei servizi eseguiti, mentre la liquidazione avrà come beneficiario di pagamento solo l'impresa capogruppo (soggetto quietanzante).

13. L'Amministrazione Contraente procederà, ai sensi dell'art. 125, comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023, al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite ed allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore e per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in Convenzione successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo. All'esito positivo della verifica di conformità, il RUP rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni, il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della documentazione fiscale da parte dell'Appaltatore.

14. L'Appaltatore dovrà produrre, in accompagnamento a ciascuna fattura emessa con cadenza annuale, la reportistica sulle prestazioni rese e sul rispetto dei livelli di prestazione. La reportistica

richiesta è necessaria alla verifica di conformità, vale a dire, alla verifica della corretta esecuzione della prestazione da parte dell'Appaltatore e al pagamento delle fatture da parte delle Amministrazioni Contraenti. In particolare, la reportistica dovrà contenere tutti i dati necessari per la verifica del rispetto di termini e modalità di esecuzione del contratto e per la verifica della parte economica. I dati di cui sopra dovranno essere messi a disposizione delle Amministrazioni Contraenti in formato elettronico, lavorabile digitalmente con modalità da concordare tra le Parti (foglio di calcolo, accesso sito web, trasmissione mediante, csv, txt, ecc.).

15. L'Appaltatore, su richiesta, dovrà inviare ad APAC i dati relativi a:

- importi fatturati, suddivisi per singola Amministrazione Contraente;
- ogni altro dato utile a rilevare il trend delle prestazioni relative alla convenzione richieste dalle Amministrazioni Contraenti nel periodo di validità degli Ordinativi di Fornitura.

#### **ARTICOLO 17 – VICENDE SOGGETTIVE DEL FORNITORE**

1. Con riferimento alle vicende soggettive del Fornitore, di cui all'art. 120, comma 2, lett.d), n. 2) del D.Lgs. n. 36/2023, APAC prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. La modificazione in parola non altera la struttura della convenzione e dei contratti attuativi.

2. Trovano applicazione i commi 17 e 18 dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023.

#### **ARTICOLO 18 – CESSIONE DEI CREDITI E DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE E DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA**

1. Ai sensi dell'art. art. 120, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità all'Amministrazione Contraente, in conformità all'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla Amministrazione Contraente qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per l'Amministrazione Contraente, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'Appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'Amministrazione Contraente cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

2. E' vietata la cessione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), n. 2) del D.Lgs. n. 36/2023.

## ARTICOLO 19 – SUBAPPALTO

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, è ammesso il subappalto, fermo restando che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. La fornitura e la posa in opera non sono subappaltabili separatamente. Il subappalto è autorizzato dalle singole Amministrazione Contraenti, dandone comunicazione ad APAC.

2. Ai sensi dell'art. art. 119, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

a) l'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;

c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, oppure ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

d) le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 119, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023, si specifica che *“Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il Contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del Contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del Contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.”*

4. Il pagamento diretto ricorre nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 11 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, dando atto fin d'ora che la natura del contratto lo consente.
5. Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo, i subappaltatori sono tenuti nei casi previsti a produrre le dichiarazioni e la documentazione previste dall'art. 2 del D.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa. Le dichiarazioni sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e si riferiscono al periodo di tempo intercorrente tra l'inizio dell'esecuzione del contratto e la data in cui la medesima dichiarazione è resa. Fino all'acquisizione delle dichiarazioni previste dal citato art. 2 del D.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg., l'Amministrazione Contraente sospende il pagamento del corrispettivo dovuto in acconto o in saldo all'Appaltatore interessato, senza diritto per lo stesso al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
6. L'Appaltatore deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lettera d), del D. Lgs. n. 36/2023.

#### **ARTICOLO 20 – TUTELA DEI LAVORATORI E CAMBIO APPALTO**

1. L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti a osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

#### **ARTICOLO 21 – CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE DIPENDENTE ED AI SOCI LAVORATORI IMPIEGATI NELL'APPALTO/FORNITURA**

1. L'Appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai rispettivi contratti collettivi di lavoro.
2. L'Appaltatore deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal CCNL industria metalmeccanica privata e installazione di impianti applicabile alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto della convenzione e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'Appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

## **ARTICOLO 22 P.M. (solo per numerazione) omissis**

### **ARTICOLO 23 – CLAUSOLA SOCIALE – LAVORATORI SVANTAGGIATI**

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire la convenzione anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991, che possono lavorare nella Provincia autonoma di Trento, in base a specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo. Il numero minimo di persone svantaggiate che dovranno essere impiegate durante l'esecuzione della convenzione è stabilito nella misura a tendere del 5% delle unità lavorative complessivamente impiegate o nel maggior numero di unità lavorative appartenenti alle categorie svantaggiate che il concorrente si è impegnato ad impiegare in sede di presentazione dell'offerta. Le sopra precisate unità di persone svantaggiate dovranno essere mantenute invariate o al più incrementate durante l'esecuzione del contratto. Nel caso di applicazione della clausola di imposizione, di cui al precedente articolo, il rispetto della presente clausola sociale avverrà in modo compatibile con tale adempimento, attuandola nella prima occasione possibile nell'ambito del naturale turnover del personale impiegato nello svolgimento dell'appalto.
2. Alle persone svantaggiate si applicano le condizioni economico-normative previste dal contratto collettivo nazionale del lavoro per le cooperative sociali o quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e dall'eventuale contratto integrativo provinciale, se più favorevoli.

### **ARTICOLO 23 BIS – SICUREZZA**

1. L'Appaltatore si impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi o neri.
2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 81/2008.
3. L'Appaltatore si impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

### **ARTICOLO 24 - GARANZIA DEFINITIVA**

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta di APAC.

3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

Nel caso di integrazione della Convenzione, l'Appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

4. La garanzia definitiva è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dalla Convenzione e dai Contratti attuativi e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità delle prestazioni.

5. La garanzia opera nei confronti di APAC a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla Ricezione degli Ordinativi di Fornitura.

6. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, APAC ha la facoltà di dichiarare risolta la Convenzione.

7. L'incameramento della garanzia, anche se per penali o altri inadempimenti in danno delle Amministrazioni Contraenti, può avvenire solo con atto della Provincia autonoma di Trento – APAC. Per tale finalità le Amministrazioni Contraenti richiedono, per gli inadempimenti contrattuali dell'Appaltatore nei loro confronti, alla Provincia autonoma di Trento – APAC l'incameramento della garanzia in nome e per conto loro.

8. La garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. n. 193 di data 16 settembre 2022 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure alla Stazione appaltante dovrà essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante le seguenti clausole: a) “il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento”; b) “In caso di condizioni ulteriori destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo), tali condizioni non sono in alcun modo opponibili alla stazione appaltante”.

Tale scheda tecnica deve riportare alla voce “Stazione appaltante” i dati della Struttura provinciale/Ente competente per la fase di esecuzione del contratto (con particolare riferimento all'indirizzo pec). Tale scheda è opportuno riporti alla voce “Descrizione opera/servizio/fornitura”, oltre alla descrizione della fornitura, anche il codice CIG. [e il CUP se necessario].

La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 193 di data 16 settembre 2022 non sono accettate dall'Amministrazione.

## **ARTICOLO 25 – DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA**

1. L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto l'Appaltatore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di APAC e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali a esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. L'Appaltatore si impegna a stipulare e mantenere operante per il tutto il periodo di validità contrattuale della Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi infortuni e responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/RCO) in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura a beneficio anche delle Amministrazioni Contraenti e dei terzi.

3. In particolare detta polizza tiene indenni le Amministrazioni Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno l'Appaltatore possa arrecare alle Amministrazioni Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per le Amministrazioni Contraenti e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione e ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolvono di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

## **ARTICOLO 26 – PENALI**

1. Con riferimento alla Convenzione, in caso d'inadempimento, non imputabile ad APAC ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito, sono previste le penali (applicate da APAC) che seguono:

a) Call Center, di cui all'art. 8 comma 4 del presente Capitolato: in caso di mancata operatività del Call Center che si protragga per oltre 2 (due) ore continuative rispetto all'orario di apertura previsto, verrà applicata da parte di APAC, nei confronti del Fornitore, una penale pari a Euro 30,00 (venti/00), per ogni ora di mancata operatività.

b) Reportistica, di cui all'art. 10 del presente Capitolato: in caso di mancati invii della prevista reportistica, verrà applicata da parte di APAC, nei confronti del Fornitore, la penale pari allo 0,3% del valore del Contratto di Fornitura, per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini previsti dal medesimo Paragrafo.

c) Referente della Fornitura e Responsabile tecnico, di cui all'art. 12 del presente Capitolato: in caso di mancata messa a disposizione o comunicazione del Responsabile della Fornitura o del

Responsabile tecnico, verrà applicata da parte di APAC, nei confronti del Fornitore, la penale pari a Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo.

d) Altre non conformità.

Per altre non conformità nell'esecuzione della fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'APAC una penale di valore da Euro 100,00 (cento/00), a Euro 2.000,00 (duemila/00), a seconda della gravità e a insindacabile giudizio di APAC.

2. Con riferimento all'esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, in caso d'inadempimento dell'Appaltatore rispetto alle obbligazioni previste dai documenti contrattuali ed in particolare dal paragrafo 13 del Capitolato Tecnico e dall'Ordinativo di Fornitura con relativo Piano dei Fabbisogni sono previste le penali (applicate dalle Amministrazioni che aderiscono alla Convenzione) che seguono:

Par. 13 lettera a) Cap Tec: : PROVISIONING connettività (fornitura base): 2% del valore con canone mensile riferito alla linea di cui è richiesta l'attivazione, per ogni giorno di ritardo;

Par. 13 lettera b) Cap Tec: ripristino della linea e della CPE che presenti problematiche/guasti/anomalie bloccanti: 0,5% del valore del canone mensile della linea interessata per ogni ora di ritardo o frazione;

Par. 13 lettera c) Cap Tec: ripristino della linea e della CPE se fornita che presenti problematiche/guasti/anomalie non bloccanti: 0,1% del valore del canone mensile della linea interessata per ogni ora di ritardo o frazione.

Par. 13 lettera d) Cap Tec: disponibilità della fornitura base su base annua: 0,5% del valore del canone annuo della linea interessata per ogni decimo di punto percentuale, arrotondato per eccesso, di diminuzione rispetto al valore target;

Par. 13 lettera e) Cap Tec: tempo di attivazione per l'opzione internet: 50 euro per ogni giorno di ritardo;

Par. 13 lettera f) Cap Tec: tempo di attivazione per l'opzione CPE: 50 euro per ogni giorno di ritardo;

Par. 13 lettera g) Cap Tec: tempo di incremento dell'opzione BGA: 50 euro per ogni giorno di ritardo;

Par. 13 lettera h) Cap Tec: tempo di attivazione per l'opzione intervento rapido: 50 euro per ogni giorno di ritardo;

Par. 13 lettera i) Cap Tec: opzione intervento rapido - ripristino della linea/CPE se fornita che presenti problematiche/guasti/anomalie bloccanti: 0,5% del valore del canone mensile della linea interessata per ogni ora di ritardo o frazione.

Par. 13 lettera l) Cap Tec: opzione intervento rapido - ripristino della linea che presenti problematiche/guasti/anomalie non bloccanti: 0,1% del valore del canone mensile della linea interessata per ogni ora di ritardo o frazione.

- Par. 13 lettera m) Cap Tec: presa in carico di qualsiasi tipo di chiamata da parte del NOC: 0,5 per mille del valore del canone mensile della linea interessata per ogni minuto di ritardo o frazione;
- Par. 13 lettera n) Cap Tec: consegna del Piano dei Fabbisogni: 1 ‰ del valore dell'Ordinativo di Fornitura per ogni giorno di ritardo;
- Par. 13 lettera o) Cap Tec: qualora l'Amministrazione riscontri valori misurati degli indicatori peggiorativi rispetto a quelli indicati nella tabella 1 di cui all'art. 1 del capitolato tecnico, nella misura superiore al 5%: l'importo fatturabile per il trimestre di riferimento e per la/le linea/ee non conformi, è ridotto forfettariamente del 50%.
3. Le suddette penali sono cumulabili tra loro. In caso di reiterazione delle violazioni (più di tre volte per la stessa tipologia di infrazione) le penali potranno essere raddoppiate.
4. Il suddetto elenco in ogni caso non è esaustivo, ogni eventuale altra violazione della Convenzione o di quanto offerto in sede di gara costituirà titolo per avanzare contestazioni per inadempimento.
5. Le Amministrazioni Contraenti e/o APAC possono, nel rispetto della normativa fiscale, compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui ai commi precedenti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della garanzia definitiva o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
6. Ciascuna Amministrazione Contraente può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto, stipulato a seguito dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali di cui ai commi precedenti non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
7. APAC, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo/valore massimo complessivo della Convenzione, tenuto conto delle penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
8. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
9. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo della Convenzione o del Singolo Contratto di Fornitura, può trovare applicazione l'art. 29 del presente Capitolato Amministrativo.

## **ARTICOLO 27 - CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO E APPLICAZIONE DELLE PENALI**

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali stabilite al precedente art. 26 devono essere contestati all'Appaltatore per iscritto o tramite PEC dalla Provincia autonoma di Trento - APAC e/o dalla singola Amministrazione Contraente, per quanto di rispettiva competenza; in quest'ultimo caso, gli eventuali inadempimenti devono essere comunicati per conoscenza alla Provincia autonoma di Trento - APAC.

2. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte di APAC e/o della singola Amministrazione Contraente, all'Appaltatore deve comunicare, in ogni caso, per iscritto o tramite PEC, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano ad APAC e/o all'Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima, a giustificare l'inadempienza, possono essere applicate all'Appaltatore le penali stabilite nel precedente articolo a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

3. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo della Convenzione o del singolo Contratto di Fornitura, trova applicazione l'art. 29 del presente Capitolato, con la conseguente risoluzione della Convenzione, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

4. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel precedente articolo non esonera in nessun caso all'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

#### **ARTICOLO 27 BIS – CLAUSOLA DI FORZA MAGGIORE**

1. Per “forza maggiore” si intende il verificarsi di un evento o di una circostanza che impedisce o preclude a una parte l'adempimento, totale o parziale, di una o più delle sue obbligazioni contrattuali a condizione che la stessa dimostri che:

- a) l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
- b) l'impedimento non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto o dell'avvio dell'esecuzione della prestazione;
- c) gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere evitati o superati dalla parte interessata secondo la diligenza del buon padre di famiglia.

In assenza di prova contraria si ritengono oggettivamente soddisfatte le condizioni di cui alle precedenti lettera a) e b) all'avverarsi dei seguenti eventi:

- guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare;

- guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, instaurazione di un potere militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
  - restrizioni valutarie e commerciali, embarghi, sanzioni;
  - epidemie, calamità naturali o altri eventi naturali estremi;
  - esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, dei sistemi informativi o dell'energia;
  - perturbazioni generali del lavoro quali boicottaggio, sciopero e serrata, rallentamento deliberato del ritmo di lavoro (go-slow), occupazione di fabbriche e locali.
2. L'Appaltatore deve anche comprovare la condizione di cui alla lettera c) mediante invio tempestivo al Direttore dell'esecuzione di idonea documentazione probatoria.
  3. Il Direttore dell'esecuzione valuta la sussistenza delle 3 (tre) condizioni di cui ai commi precedenti redigendo apposito verbale scritto in contraddittorio con l'Appaltatore, concordando dei rimedi alternativi, senza necessità di stipulare specifico atto aggiuntivo.
  4. La parte che invochi con successo la presente clausola è esonerata dall'obbligo di adempiere totalmente o in parte alle proprie obbligazioni contrattuali, nonché da ogni responsabilità per danni o da qualsiasi altro rimedio convenzionale (es. penali), per l'inadempimento dal momento in cui l'impedimento causa l'impossibilità di adempiere.
  5. In mancanza di tempestiva comunicazione, gli effetti dell'esonero di responsabilità di cui al precedente comma, decorrono dal momento in cui la comunicazione è stata notificata all'altra parte anche per mezzo di PEC.
  6. Qualora l'effetto dell'inadempimento o dell'evento invocato sia temporaneo, le suddette conseguenze si applicheranno solo fino a quando l'inadempimento invocato preclude all'altra parte interessata l'adempimento.
  7. Qualora la durata dell'impedimento invocato abbia l'effetto di privare sostanzialmente le parti contraenti di ciò che avevano ragionevolmente diritto di attendersi, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere lo stesso dandone comunicazione all'altra dopo la fissazione di un termine finale essenziale.

## **ARTICOLO 28 – REVISIONE DEI PREZZI**

1. Qualora nel corso di esecuzione della convenzione si verifichi una variazione in aumento o in diminuzione del costo della fornitura superiore al 5 % (cinque per cento) dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'80% (ottanta per cento) del valore eccedente la variazione del 5%, da applicarsi alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della procedura di revisione. In tal senso il predetto valore del 5% costituisce margine di alea che rimane in capo alle Parti.
2. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi di cui al comma 1, si prende a riferimento l'indice ISTAT – Telecomunicazioni fisse, rilevato trimestralmente.

3. Per il calcolo della revisione si assume la variazione percentuale, arrotondata alla terza cifra decimale, indicata dall'Indice del trimestre di presentazione dell'istanza ad APAC/del trimestre di conclusione dell'istruttoria d'ufficio, in ogni caso decorso un anno dalla stipulazione della Convenzione e con successiva cadenza annuale, rispetto al valore dell'Indice nel trimestre in cui è intervenuta la stipulazione della convenzione.

4. L'esito della revisione (sia essa su istanza sia essa d'ufficio) viene comunicato mediante comunicazione PEC dall'Amministrazione all'appaltatore, che accetta l'aggiornamento con formale comunicazione PEC, senza necessità di procedere alla stipulazione di atti aggiuntivi alla convenzione.

## **ARTICOLO 29 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E/O DEI CONTRATTI DI FORNITURA**

Per la disciplina della risoluzione della Convenzione e/o dei Contratti di fornitura si applica l'art. art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 e la disciplina specificata all'art.8 della Convenzione.

## **ARTICOLO 30 – RECESSO**

1. E' facoltà dell'APAC e/o delle Amministrazioni Contraenti, recedere, tramite raccomandata A/R o PEC, in conformità alla disciplina dell'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

## **ARTICOLO 31 – ELEZIONE DI DOMICILIO DEL FORNITORE**

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso il domicilio digitale (PEC) o in alternativa presso la sede legale dell'Appaltatore, privilegiando gli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005), e fermo restando la possibilità di utilizzare mezzi di comunicazione in forma analogica in caso di mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione digitale.

## **ARTICOLO 32 – DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA**

1. Nell'espletamento della fornitura oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione della convenzione/contratto attuativo.

2. L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della Convenzione;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della Convenzione rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;

d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma 1, ovvero l'Appaltatore non rispettasse per tutta la durata della Convenzione gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del comma 1, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Appaltatore, con facoltà dell' APAC di incamerare la garanzia definitiva prestata.

### **ARTICOLO 33 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Titolari del trattamento dei dati personali sono le Amministrazioni Contraenti.

La figura del Titolare ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali nel rispetto del Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE - regolamento generale sulla protezione dei dati (d'ora in poi, per il presente articolo, sarà più brevemente indicato con "regolamento").

A tal fine il Titolare, ove ricorrano gli obblighi di legge, impartisce, nell'ambito dell'atto di nomina di cui al successivo comma 3, istruzioni all'Appaltatore in quanto Responsabile del trattamento dei dati, a cui competono le attività di cui ai successivi commi. Inoltre, il Titolare risponde degli obblighi di cui all'art. 24, nonché di quelli informativi di cui agli artt. 13 e 14, del regolamento medesimo. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, chiunque agisca sotto l'autorità del Titolare del trattamento (come Preposto), il Responsabile del trattamento e chiunque agisca sotto l'autorità di quest'ultimo (come Preposto), in quanto abbiano accesso a dati personali, non possono trattare tali dati se non sono istruiti in tal senso dal Titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o dello Stato italiano.

2. Il trattamento di tali dati personali, di qualunque natura (anche sensibili o super sensibili) da parte dell'Appaltatore ove ricorra nell'esecuzione dell'appalto, deve avvenire esclusivamente in ragione delle finalità discendenti dalla convenzione in parola. Pertanto, con un apposito atto di nomina e conferimento delle relative istruzioni, l'Appaltatore, ai sensi dei paragrafi 3 e 4 dell'art. 28 del regolamento, sarà nominato Responsabile del trattamento dei dati, con le modalità ivi stabilite. Tale

nomina di Responsabile è valida fino alla conclusione delle operazioni di verifica della conformità di cui all'articolo 16.

3. La mancata accettazione della nomina a Responsabile del trattamento diviene causa di risoluzione della convenzione o del singolo Ordinativo di Fornitura.

4. Il trattamento deve riguardare i soli dati personali strettamente necessari, pertinenti e funzionali alla esecuzione del singolo Ordinativo di Fornitura. Inoltre, il trattamento dei dati è esclusivamente finalizzato ad adempiere, in ogni sua parte, anche prodromica, accessoria e consequenziale, agli obblighi discendenti dalla convenzione o dal singolo Ordinativo di Fornitura. Sotto il profilo della natura delle attività esercitate ed a fini indicativi rispetto alle direttive demandate all'atto di nomina di cui al precedente comma 3, si precisa che il trattamento avviene, in particolare, relativamente a:

a) la raccolta dei dati personali e il loro corretto trattamento in ragione dei legittimi interessi perseguiti dal responsabile del trattamento negli specifici contesti, condizioni e limiti, come fissati dalla convenzione o del singolo Ordinativo di Fornitura, oltre che nel rispetto e nei limiti derivanti dall'esercizio dei diritti degli aventi interesse legittimo ai sensi del regolamento;

b) le misure volte a garantire la sicurezza del trattamento di cui all'articolo 32 del regolamento;

c) la notifica di una violazione dei dati personali al Titolare, competente nel merito;

d) la pseudonimizzazione dei dati personali, qualora si riveli una operazione necessaria ai fini della tutela della riservatezza in ragione della specificità della convenzione (vedi, ad esempio, la necessità di trattare dati personali sensibili/supersensibili);

e) l'informazione fornita al pubblico e agli utenti interessati nel rispetto del regolamento, qualora previsto e necessario ai fini dell'esecuzione della convenzione e dei suoi Ordinativi di Fornitura;

f) l'informazione fornita e la protezione del minore e le modalità con cui è ottenuto il consenso dei titolari della responsabilità genitoriale sul minore, nel rispetto del regolamento, qualora risulti necessaria ai fini della convenzione o del singolo Ordinativo di Fornitura.

5. Il Responsabile del trattamento dei dati ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni di tutta la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (inclusi i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali) e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento, anche per il tramite dei propri preposti.

6. Il Responsabile del trattamento assume inoltre l'obbligo di mettere in atto tutte le misure tecniche e organizzative necessarie e adeguate, in modo tale che il trattamento dei dati, relativi e pertinenti alla convenzione o del singolo Ordinativo di Fornitura, soddisfi i requisiti del regolamento. L'adesione da parte del Responsabile del trattamento a un codice di condotta approvato di cui all'articolo 40 del regolamento o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all'articolo 42 del regolamento, può essere utilizzata come elemento per dimostrare le garanzie sufficienti di cui ai paragrafi 1 e 4 dell'art. 28 del regolamento. Inoltre il Responsabile del trattamento, si obbliga a:

- a) trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo, rispetto all'Italia, o verso un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione Europea o il diritto nazionale cui è soggetto il responsabile esterno del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- b) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- c) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'art. 32 del regolamento;
- d) rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 del regolamento per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;
- e) tenendo conto della natura del trattamento, assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del regolamento;
- f) assistere il titolare del trattamento (o il preposto al trattamento) nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a propria disposizione o a disposizione del preposto al trattamento;
- g) restituire al titolare del trattamento (o al preposto al trattamento) tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o dello Stato italiano preveda la conservazione dei dati; dopo la cancellazione, dia conferma scritta al titolare/responsabile interno dell'avvenuta eliminazione definitiva dal proprio sistema informativo, e dagli archivi cartacei, dei medesimi dati trattati o copie degli stessi;
- h) mettere a disposizione del titolare del trattamento (o al preposto al trattamento) tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 del regolamento e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;
- i) informare immediatamente il titolare del trattamento (o il preposto al trattamento) qualora, a suo parere, un'istruzione violi il regolamento o altre disposizioni, italiane o dell'Unione Europea, relative alla protezione dei dati.

8. Ai sensi del paragrafo 10, dell'art. 28, del regolamento, fatti salvi gli artt. 82, 83 e 84 del medesimo regolamento, se un Responsabile del trattamento viola il regolamento stesso, determinando autonomamente le finalità e i mezzi del trattamento, questi è considerato ad ogni effetto Titolare del trattamento in questione.

## **ARTICOLO 34 - CLAUSOLA FINALE**

1. La Convenzione costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente, nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica alla Convenzione non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura da parte di APAC e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non è sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvive ai suddetti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto le previsioni della Convenzione prevalgono su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle Parti manifestata per iscritto.

Servizio di Trasmissione Dati su Rete Fissa

# CAPITOLATO TECNICO

# INDICE

## Sommario

1. DEFINIZIONI	3
2. PREMESSA	3
3. OGGETTO	3
4. MODIFICHE, VARIAZIONI, CESSAZIONI e TRASLOCHI	3
5. INTERVENTI A VUOTO	3
6. PIANO DEI FABBISOGNI	3
7. MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DEI SERVIZI	3
8. SITE PREPARATION	3
9. INSTALLAZIONE	3
10. MIGRAZIONE	3
11. COLLAUDO	3
12. GESTIONE DEL SERVIZIO	3
13. LIVELLI DI SERVIZIO	3

# 1.DEFINIZIONI

**Ambito:** L'insieme di risorse che possono essere raggiunte da pacchetti Ethernet o IP su una VPN. La Convenzione prevede 2 ambiti: Intranet e Internet.

**Intranet:** ambito costituito da uno o più domini di routing (VRF) compartimentati all'interno della singola Amministrazione che connette le sedi della stessa.

**Internet:** ambito di interazione tra le singole Amministrazioni con la rete Internet.

**Amministrazione/i:** Le Amministrazioni locali e gli Enti funzionali che hanno la facoltà di avvalersi dei servizi della convenzione.

**Autonomous System (AS):** Insieme di router connessi ad internet Internet sottoposti a una sola autorità amministrativa.

**Border Gateway Protocol (BGP):** Protocollo che realizza la connessione fra router di Autonomous System (AS) diversi.

**Fornitore:** Fornitore Aggiudicatario.

**Network Address Translation (NAT):** Funzionalità di mapping tra indirizzi interni ad una rete (privati) ed indirizzi esterni (pubblici ovvero univoci in ambito Internet).

**Network Operation Center (NOC):** Centro di controllo delle funzionalità della rete.

**Network Time Protocol (NTP):** Protocollo che consente ai computer su Internet di sincronizzare i loro orologi con un tempo di riferimento.

**Offerta Economica:** Il Documento redatto dal Concorrente che partecipa alla Gara Multifornitore. L'Offerta contenere la quotazione economica di dettaglio di tutti i servizi e delle prestazioni Oggetto della Fornitura.

**Open Systems Interconnection (OSI):** Standard internazionale dell'ISO (documento ISO 7498) per un modello di riferimento per l'interconnessione di sistemi.

**Punto di Accesso ai Servizi:** Punto fisico del Dominio che permette l'accesso ad ognuno dei servizi e che funge da riferimento per le misure.

**Service Level Agreement (SLA):** Contratto fra utente e gestore di un servizio in cui vengono specificati i parametri gestionali e prestazionali minimi da garantire per il servizio stesso.

**Virtual Private Network (VPN):** Ambiente comunicativo in cui l'accesso alle risorse della rete è controllato in modo da permettere la comunicazione tramite connessioni paritarie solo

all'interno di una ben definita comunità di interesse nonostante tali connessioni possano essere realizzate utilizzando un'infrastruttura di rete pubblica e condivisa, quale ad esempio internet.

**CPE:** Apparato di rete con funzionalità di routing da posizionare in sede utente per l'interconnessione della rete locale dell'Amministrazione con la linea di trasmissione dati.

**BNA (Banda Nominale in Accesso):** banda nominale configurata sull'interfaccia geografica del servizio in oggetto.

**BGA (Banda Garantita in Accesso):** banda (comprensiva dell'overhead di protocollo) in uplink e downlink garantita dal Fornitore.

## 2. PREMESSA

Il presente Capitolato Tecnico descrive le specifiche del "Servizio di Trasmissione Dati su Rete Fissa" con le relative opzioni che saranno richiedibili da parte delle Amministrazioni autorizzate ad aderire alla Convenzione provinciale, nella logica di valorizzare gli investimenti effettuati dagli Enti territoriali e di fornire condizioni di connettività omogenee in tutto il territorio della provincia di Trento.

Si precisa che:

- i servizi radio,
- i servizi trasmissione voce,
- Il servizio Domain Name System (DNS),
- l'accesso alla rete provinciale Telpat,
- i servizi del SINET Provinciale

non riguardano l'oggetto del "Servizio di Trasmissione Dati su Rete Fissa" in parola.

Il "Servizio di Trasmissione Dati su Rete Fissa" comprende le attività di

- fornitura,
- installazione,
- attivazione, migrazione, collaudo, messa in esercizio,
- implementazione di politiche di sicurezza per la segregazione del traffico,
- implementazione qos,
- gestione,

- customer care,
- manutenzione,
- monitoraggio, rendicontazione
- fatturazione,

nel rispetto dei livelli di servizio stabiliti al successivo paragrafo 6 del presente documento ed in conformità alla normativa vigente, anche in tema di sicurezza degli impianti.

### 3. OGGETTO

Il “Servizio di Trasmissione Dati su Rete Fissa” comprende i seguenti servizi ed opzioni:

- 1. SERVIZIO BASE DI TRASMISSIONE DATI SU RETE FISSA**
  - 1.a) Modalità di trasporto dati: L3VPN
  - 1.b) Modalità di trasporto dati: L2VPN (Punto-Punto/Punto-Multipunto)
  
- 2. OPZIONI – ATTIVABILI A RICHIESTA ANCHE SUCCESSIVAMENTE AL SERVIZIO BASE**
  - 2a) OPZIONE “CPE” (fornitura, installazione e gestione della CPE)
  - 2b) OPZIONE “INCREMENTO DI BANDA” (ulteriore banda rispetto BGA minima)
  - 2c) OPZIONE “INTERVENTO RAPIDO DI MANUTENZIONE SULLA LINEA”
  - 2d) OPZIONE “ACCESSO INTERNET”

Nell’ordine,

#### 1. SERVIZIO BASE DI TRASMISSIONE DATI SU RETE FISSA

Trattasi del servizio di connettività per consentire alle Amministrazioni aderenti alla Convenzione la trasmissione dei dati informatizzati tra sedi. Non è compreso, si ribadisce, il servizio di trasmissione “voce” ovvero il servizio VoIP, ma il solo trasporto del traffico dati eventualmente generato da telefoni e sistemi VoIP.

Si precisa che nel Servizio Base non è prevista la fornitura di apparati CPE. Gli apparati CPE saranno infatti messi a disposizione dall’Amministrazione secondo le specifiche indicate dal Fornitore relativamente alla tipologia di linea richiesta (es. ADSL, VDSL, Ethernet, fibra, ecc) in occasione della redazione del “Piano Dei Fabbisogni” di cui al paragrafo 6. Restano tuttavia in carico al Fornitore eventuali ulteriori apparati di terminazione necessari per l’attivazione del servizio di connettività alla sede utente (es. Modem, ONT

GPON, Switch Ethernet, ecc). Tali apparati di terminazione potranno essere installati presso la sede dell'Amministrazione ove necessario per l'erogazione del servizio richiesto ed in tal senso la medesima Amministrazione assicura adeguato spazio rack ed alimentazione.

La componente di accesso può essere realizzata in tecnologia rame (doppino o ethernet) o fibra ottica.

Le rete del Fornitore dovrà garantire la gestione di code di traffico a priorità differenti.

Le linee di trasporto previste nel Servizio Base possono essere Asimmetriche o Simmetriche.

Il Servizio Base su linee Asimmetriche deve essere erogato con copertura geografica almeno coincidente con quella del servizio Wholesale Bitstream ADSL, VDSL (FTTCab), FWA-4G, FWA-5G e GPON (FTTH) dell'operatore notificato per servizi sul mercato regolamentato AGCOM, aggiornando la disponibilità dei servizi nel caso in cui l'offerta Wholesale Bitstream venga estesa durante la durata del contratto. Il Servizio Base FWA deve includere l'apparato radio di accesso con consegna del servizio su porta GigabitEthernet.

Il Servizio Base su linee Simmetriche deve essere erogato tramite connettività geografica in fibra ottica. Le consegne verso l'apparato dell'Amministrazione potranno essere effettuate anche in rame previo accordo espresso della medesima Amministrazione. Il Fornitore è tenuto a prendere in carico ogni singola richiesta contenuta nel "Piano dei Fabbisogni" e a restituire all'Amministrazione un'analisi della sua fattibilità, giustificando eventuali esiti negativi e impegnandosi a proporre soluzioni alternative al meglio della disponibilità di infrastrutture in quel territorio.

Il Servizio Base su Dark Fiber deve essere erogato tramite connettività geografica in fibra ottica single mode spenta in modalità punto-punto tra i due punti indicati dall'Amministrazione. Il Fornitore è tenuto a prendere in carico ogni singola richiesta contenuta nel "Piano dei Fabbisogni" e a restituire all'Amministrazione un'analisi della sua fattibilità, giustificando eventuali esiti negativi e impegnandosi a proporre soluzioni alternative al meglio della disponibilità di infrastrutture in quel territorio.

Il Fornitore potrà utilizzare infrastrutture proprie o affittate da terzi per portare servizi a tutte le sedi delle Amministrazioni.

La fornitura della linea è da intendersi, per tutti i profili richiesti, a carico del Fornitore, che potrà avvalersi di strutture e tecnologie acquisite nelle modalità che riterrà più opportune.

Qualora l'erogazione di un servizio risultasse non fattibile nelle modalità previste dalla Convenzione, il Fornitore dovrà descrivere le motivazioni che ne impediscono l'erogazione e dovrà impegnarsi a proporre una soluzione alternativa effettuando tutto quanto ragionevolmente necessario a risolvere la problematica tecnica emersa con lo scopo di garantire l'erogazione del servizio richiesto senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.

Il Fornitore sarà responsabile dell'attestazione delle linee di accesso fino al primo locale tecnico messo a disposizione dall'Amministrazione per le linee di telecomunicazioni.

Qualora il Servizio Base su linee Asimmetriche venga erogato tramite doppino telefonico il Fornitore dovrà utilizzare un doppino dedicato.

I parametri che caratterizzano il servizio di trasporto dati sulle linee sono:

**BNA (Banda Nominale in Accesso):** definita come la banda nominale configurata sull'interfaccia geografica del servizio in oggetto.

**BGA (Banda Garantita in Accesso):** definita come la larghezza di banda (comprensiva dell'overhead di protocollo) in uplink e downlink garantita dal Fornitore.

**BGA MIN:** definita come la banda che il Fornitore è obbligato a garantire l'ambito Intranet all'Amministrazione per ogni linea richiesta, la quale può richiedere incrementi a blocchi di 1Mbps nel "Piano dei fabbisogni".

**BGI MIN:** definita come la banda minima che il Fornitore è obbligato a garantire all'Amministrazione che richiede l'opzione "Accesso Internet", la quale può richiedere incrementi a blocchi di 1Mbps nel "Piano dei fabbisogni".

Tabella 1

DESCRIZIONE LINEA	TIPOLOGIA	BNA (Download)	BNA (Upload)	BGA MIN (Down/Up Mbps)	BGI MIN (Down/Up Mbps)
A20	ASIMMETRICO	20Mbps	1Mbps	10/0,5	2/0,5
A30	ASIMMETRICO	30Mbps	3Mbps	15/1	4/0,5
A50	ASIMMETRICO	50Mbps	10Mbps	30/5	10/1
A100	ASIMMETRICO	100Mbps	10Mbps	50/5	20/5
A1000	ASIMMETRICO	1000Mbps	300Mbps	300/100	20/10
FWA 4G	ASIMMETRICO	100 Mbps	50 Mbps	5/3	5/3
FWA 5G	ASIMMETRICO	300 Mbps	50 Mbps	30/7	20/5
S100	SIMMETRICO	100Mbps	100Mbps	=BNA	20/20
S1000	SIMMETRICO	1Gbps	1Gbps	=BNA	20/20
S10000	SIMMETRICO	10Gbps	10Gbps	=BNA	20/20
DF-1	Singola DARK FIBER FINO A 5 KM				
2DF-1	DUE DARK FIBERS FINO A 5 KM				
DF-2	Singola DARK FIBER FINO A 10 KM				
2DF-2	DUE DARK FIBERS				

	FINO A 10 KM
DF-3	Singola DARK FIBER OLTRE 10 KM
2DF-3	DUE DARK FIBER OLTRE 10 KM

L'Amministrazione potrà verificare in qualsiasi momento la BGI MIN tramite il software di misura AGCOM (Ne.Me.Sys) scaricabile alla pagina <https://misurainternet.it> che al termine della misura rilascia un certificato attestante le risultanze ottenute. Qualora l'Amministrazione riscontri valori misurati degli indicatori peggiorativi rispetto a quelli indicati nella tabella precedente, segnalerà al fornitore l'anomalia ed applicherà le relative penali.

Per tutti i servizi di tipo simmetrico il fornitore dovrà garantire che la BNA sia uguale alla BGA sia in upload che in download. Il valore massimo della BNA indicato nel presente capitolato è indicativo e potrà variare a seconda dello stato delle linee per la sede richiesta (es. distanza dalla centrale, stato della infrastruttura, ecc). Sarà cura del Fornitore supportare l'Amministrazione nella scelta della banda adeguata evidenziando eventuali limiti e formulando una proposta in ragione delle esigenze espresse nel citato "Piano dei Fabbisogni".

Il Fornitore dovrà assicurare il trasporto di tutti i protocolli veicolabili su IP. Il trasporto end-to-end deve supportare i jumbo frame (minimo 9000 Bytes) sulle linee in fibra ottica e un MTU IPv4 superiore a 1500 Bytes sulle altre linee.

I servizi standard devono comprendere il supporto per il trasporto di traffico ethernet e, dove previsto, l'indirizzamento secondo la versione IPv4/v6.

Il traffico degli ambiti deve essere isolato e non ci deve essere interazione all'interno della rete dell'operatore.

Tutti i servizi di trasporto includono nel servizio base l'ambito Intranet con un singolo dominio di routing. L'Amministrazione dovrà comunicare in fase di definizione del "Piano Dei Fabbisogni" gli ambiti richiesti (es. intranet ed internet) ed il numero degli eventuali domini di routing (L3VPN) o circuiti (L2VPN) per ciascun ambito intranet per ogni singolo collegamento. Il Fornitore dovrà evidenziare eventuali non fattibilità e dovrà proporre all'Amministrazione soluzioni alternative.

Per ciascun collegamento il Fornitore dovrà prevedere la possibilità di trasportare più ambiti garantendo compartimentazione tramite meccanismi standard di segregazione ed isolamento del traffico e del routing (es. VPN IP MPLS / VLAN / PVC) tra le sedi.

L'ambito internet è opzionale per l'ente e può essere richiesto in fase di definizione del "Piano dei Fabbisogni" o in una fase successiva.

La connettività verso tutti gli ambiti deve essere fornita senza limitazioni temporali e di accesso ai contenuti (network neutrality); il Fornitore non può autonomamente limitare il trasporto di alcun protocollo dell'intera suite di protocolli tcp/ip. Il Fornitore dovrà consentire all'Amministrazione la possibilità di richiedere il servizio di trasporto dati almeno nelle seguenti modalità:

- L3VPN
- L2VPN (Punto-Punto/Punto-MultiPunto)

### 1.a) Modalità di trasporto dati: L3VPN


I servizi di connettività erogati secondo la modalità L3VPN dovranno essere basati sul protocollo IP (versioni IPv4 e IPv6) e saranno erogati per collegare le sedi indicate dall'Amministrazione tramite la realizzazione di Reti Private Virtuali (RPV o VRF) garantendo una totale compartimentazione del traffico con estensione geografica e supportare l'overlay di indirizzamento ip.

Nel caso in cui siano previste più sedi con l'esigenza di servizi centralizzati verso una sede l'Amministrazione dovrà definire nel "Piano dei Fabbisogni" tale sede come "centro stella" per la raccolta del traffico e la propagazione delle informazioni di routing verso le sedi periferiche.

Non è ammesso l'utilizzo di policy routing e/o tunnel ip gre su tutta la rete anche in tratte intermedie.

Il piano di indirizzamento adottato deve garantire l'univocità degli indirizzi IPv4 e/o IPv6 attribuiti ai singoli sistemi che scambiano traffico tra loro o, in caso di overlay, la completa separazione del traffico.

Il piano di indirizzamento IPv4/v6 deve essere condiviso e concordato con l'Amministrazione.





- **Round Trip Delay (RTD):** tempo di percorrenza necessario ad un pacchetto per percorrere la tratta origine-destinazione-origine;
- **Packet Loss (PL):** tasso di perdita dei pacchetti, rapporto espresso in percentuale tra il numero di pacchetti non consegnati e numero di pacchetti trasmessi in una tratta origine destinazione;
- **Packet Delay Variation (PDV):** variazione in valore assoluto del ritardo tra due pacchetti consecutivi.

Si riporta a titolo indicativo e non esaustivo i corrispondenti valori minimi per ciascuna caratteristica di qualità:

COS	Round Trip Delay	Packet Loss	Jitter
Real Time (RT)	< 65 ms	< 0,1%	<10 ms
Mission Critical (MC)	< 100 ms	< 0,1%	-
Streaming (ST)	< 400 ms	< 0,5%	<250 ms
Multimedia (MM)	< 500 ms	< 5%	-


### 1.b) Modalità di trasporto dati: L2VPN (Punto-Punto/Punto-Multipunto)

I servizi di connettività erogati secondo la modalità L2VPN dovranno essere di tipo layer 2 ethernet transparent Punto-Punto o Punto-Multipunto.

Per la soluzione Punto-Multipunto (ovvero con più di due sedi periferiche da collegare ad un centro stella) il Fornitore dovrà prevedere un kit di raccolta presso una delle sedi indicate dall'Amministrazione ed identificata come "centro stella". Il Fornitore supporterà l'Amministrazione nella scelta della soluzione più adatta alle esigenze.

Le linee dovranno consentire la segregazione nativa del traffico attraverso la realizzazione di circuiti virtuali di trasporto dati dedicati sulla medesima linea tramite l'aggiunta di pvc e/o vlan ove previsto a seconda della tecnologia implementata.

Data l'eterogeneità e le caratteristiche delle linee richieste nel presente Capitolato il Fornitore dovrà evidenziare all'Amministrazione eventuali limitazioni nel numero di pvc/vlan da attivare per singolo accesso in fase di definizione del piano dei fabbisogni e valutare con l'Amministrazione la soluzione più adatta senza costi aggiuntivi per la medesima e sempre nel rispetto del listino della convenzione.



Per le sole connettività di tipo punto-multipunto dove si rende necessaria la raccolta del traffico multisede verso un unico punto centro stella il Fornitore dovrà garantire che il traffico dalla sede utente dell'Amministrazione sarà trasportato e consegnato presso il centro stella per la raccolta del traffico delle periferie.

La linea che serve il centro stella sarà definita come "kit di raccolta" del traffico e sarà preventivamente identificata dall'Amministrazione nel piano dei fabbisogni come "sede centro stella". La "sede centro stella" avrà la medesima tariffa delle linee a listino dove di fatto cambia solo la modalità tecnica di consegna del traffico verso gli apparati dell'Amministrazione.

Il Kit di raccolta dovrà avere le seguenti componenti:

- un apparato di terminazione "L2" con interfacce ethernet da 1 Gbit/s o 10 Gbit/s da installare presso la sede "centro stella" dell'Amministrazione o in un apposito sito concordato e dovrà essere incluso nella fornitura della linea base;
- collegamento Ethernet tra l'apparato del Fornitore e l'apparato dell'Amministrazione in carico al Fornitore;
- supporto protocollo 802.1q;

Il Fornitore dovrà supportare l'Amministrazione nella scelta di una linea adeguatamente dimensionata presso il punto di aggregazione per la raccolta del traffico.

Il Fornitore dovrà garantire una totale separazione del traffico a livello 2 per ogni circuito virtuale (pvc/vlan) contenuto in ogni singola linea utente.

Il traffico dovrà essere mantenuto separato dalla sede utente dell'Amministrazione fino al punto di raccolta.

Il Fornitore dovrà comunicare i parametri di interconnessione con il kit di raccolta.

Il kit di raccolta da predisporre presso la sede identificata dall'Amministrazione dovrà obbligatoriamente prevedere almeno una consegna di tipo ethernet 802.1q (o QinQ (svlan+cvlan)) e dovrà prevedere vlan univoche per ogni circuito virtuale trasportato e su quelle vlan dovranno essere applicate tutte le policy qos scelte dall'ente.

Sulla porta dell'apparato di terminazione Layer 2 ethernet del Kit di consegna dei servizi verso la rete dell'Amministrazione il Fornitore configurerà su richiesta una vlan di servizio con associato un indirizzo IP verso cui l'Amministrazione può inviare pacchetti di ping, richieste snmp o protocolli di monitoraggio per verificare la raggiungibilità dell'apparato di aggregazione del Fornitore.

Il trasporto del traffico tra la sede periferica dell'Amministrazione ed il kit di raccolta deve prevedere la possibilità di diversi livelli di qualità, ciascuno associato ad una specifica classe di servizio (CoS) secondo quanto previsto nel protocollo IEEE 802.1p.

Il Fornitore dovrà supportare l'Amministrazione per la definizione delle classi COS se richiesto. Resta in carico all'Amministrazione la configurazione dei propri dispositivi.

Il modello che il Fornitore dovrà implementare consiste nell'inoltro del traffico di un singolo accesso (sede utente) su una o più VLAN dedicate con più di una COS gestita (es. Modello Forwarding 1:1 VLAN multi-CoS). Il modello deve poter accettare traffico marcato con i valori di CoS multipli. Il Fornitore deve pertanto gestire il traffico in una soluzione multi-CoS dove in particolare il traffico marcato COS 5 dovrà essere trattato in una coda ad alta priorità a bassa latenza all'interno della propria rete. In accordo con l'Amministrazione il Fornitore dimensionerà la coda a priorità sulla base della banda garantita della linea (BGA) per il traffico marcato COS 5.

Qualora per motivazioni di tipo tecnico e/o infrastrutturale non sia possibile gestire una modalità multi-CoS su singola vlan il Fornitore dovrà proporre all'Amministrazione una alternativa per garantire la qualità dei servizi trasportati senza costi aggiuntivi per l'Amministrazione.

## **2. OPZIONI – ATTIVABILI A RICHIESTA ANCHE SUCCESSIVAMENTE AL SERVIZIO BASE**

Le opzioni sono vincolate alla presenza del servizio base di trasmissione dati. Non è possibile da parte del Fornitore attivare un'opzione senza la presenza del relativo servizio base di trasmissione dati.

### **2a) OPZIONE “CPE” (fornitura, installazione e gestione della CPE)**

L'opzione che l'Amministrazione può scegliere prevede la fornitura, installazione, gestione dell'apparato di accesso CPE abbinato ai servizi di trasmissione dati su rete fissa.

Il Fornitore non potrà in nessun caso fornire più di una CPE per singolo collegamento richiesto.

Il Fornitore dovrà prevedere opportune CPE per le tipologie di linee del presente capitolato.

Il Fornitore deve garantire la configurabilità della CPE su più ambiti e la segregazione del traffico appartenente a ciascun ambito.

Il Fornitore dovrà dedicare porte fisiche e/o vlan sulle porte di accesso degli apparati CPE per gli ambiti ed i domini di routing definiti in accordo con l'Amministrazione.

Gli apparati di accesso forniti con i servizi devono garantire una capacità di commutazione in termini di pacchetti al secondo adeguata a quella del profilo di servizio associato.

Gli apparati utilizzati devono supportare nativamente meccanismi di compartimentazione del traffico (es. Multi VRF-CE), NAT e QoS.

Gli apparati di accesso forniti con i servizi di trasporto devono essere installati, gestiti, configurati e messi in esercizio dal Fornitore come componenti integranti del servizio, devono pertanto:

- essere allo stato dell'arte della tecnologia e del mercato;
- implementare protocolli allo stato dell'arte;
- essere dimensionati in modo da garantire il rispetto dei livelli di servizio previsti;
- essere integrabili con la rete dell'ente;
- garantire la sicurezza di rete secondo GDPR;
- essere monitorati dal fornitore;

Non devono essere adottate politiche di gestione del traffico, che impediscano, in assenza di congestione, di utilizzare la larghezza di banda massima della linea.

Sul medesimo apparato di accesso fornito con i servizi di trasporto dati, su richiesta dell'Amministrazione, devono poter coesistere gli ambiti Internet ed Intranet.

L'apparato dovrà disporre di interfacce fisiche lato utente conformi allo standard ethernet.

L'apparato dovrà essere fornito nuovo, aggiornato e completo di tutte le staffe e relativi alimentatori.

Sono previste due tipologie di CPE:

**CPE Tipo 1:** La CPE dovrà avere almeno 4 interfacce ethernet LAN switched (con supporto 802.1q) 10/100/1000Mbps ed numero 1 porta wan (rame o fibra a seconda della tipologia di connessione wan).

Le CPE di Tipo 1 sono richiedibili solo per i seguenti profili: A20-A30-A50-A100-S100-S1000.

**CPE Tipo 2:** La CPE dovrà avere almeno 4 interfacce ethernet LAN switched (con supporto 802.1q) 10/100/1000Mbps e dovrà avere almeno una porta ethernet LAN di consegna lato Amministrazione con velocità pari a 10Gbps (con supporto 802.1q), interfaccia fisica con modulo intercambiabile sulla base delle esigenze dell'Amministrazione, numero 1 porta wan per raccogliere la connettività geografica in fibra ottica.

Le CPE di Tipo 2 sono richiedibili solo per i seguenti profili: S1000-S10000.

L'apparato deve essere in grado di gestire il traffico attraverso un meccanismo di accodamento prioritario che, in caso di saturazione della banda associata alla suddetta componente, deve prevedere lo scarto dei pacchetti in eccesso.

Il Fornitore dovrà garantire sulla CPE, senza oneri aggiuntivi, le funzioni di seguito elencate:

- Supporto di Access-List di livello 3 per il traffico IP
- Nat/Pat statico e dinamico
- Throughput L3 dimensionato con la tipologia di trasporto fisico
- Supporto SNMP V2
- Accesso SSH
- Autenticazione utenti di amministrazione tramite protocolli TACACS, RADIUS
- Supporto VRF Lite
- Supporto protocollo di routing BGP
- Supporto protocollo di routing OSPF

Il Fornitore dovrà allegare per ciascuna linea marca, modello e specifiche tecniche della CPE prevista e sarà soggetta ad un collaudo funzionale da parte dell'Amministrazione. Il Fornitore dovrà informare l'Amministrazione, entro 24 dalla notifica da parte del Costruttore o dallo CSIRT Nazionale, sulla presenza di eventuali vulnerabilità legate alla CPE, ponendo rimedio alle vulnerabilità gravi entro 72 ore dalla notifica, dandone evidenza formale all'Amministrazione. Sono considerate vulnerabilità gravi tutte le vulnerabilità che possono

portare ad interruzione del servizio (DOS), intrusione non autorizzata o a violazione delle norme vigenti in ambito Privacy o Cybersecurity.

## **2b) OPZIONE “INCREMENTO DI BANDA” (ulteriore banda rispetto BGA minima)**

Il Fornitore deve garantire all'Amministrazione la possibilità di incrementare la banda garantita a blocchi di 1Mbit/s fino alla BGA Massima per i servizi che lo prevedono.

E' possibile richiedere incrementi di banda per il download e per l'upload.

## **2c) OPZIONE “INTERVENTO RAPIDO DI MANUTENZIONE SULLA LINEA”**

Il Fornitore deve garantire all'Amministrazione l'intervento di manutenzione sulla linea incluse le eventuali opzioni con risoluzione delle problematiche entro 4 ore solari per le segnalazioni pervenute dalle ore 08:00 alle ore 20:00 dei giorni lavorativi (Lun÷Ven, esclusi i festivi) e 12 ore solari nei restanti casi.

## **2d) OPZIONE “ACCESSO INTERNET”**

Il Fornitore dovrà offrire come opzione attivabile anche successivamente l'accesso alla rete internet dalla propria rete per ogni servizio proposto.

L'Amministrazione che acquista l'opzione Internet avrà facoltà di decidere se utilizzare un indirizzamento IP pubblico assegnato dal RIPE al Fornitore o all'Amministrazione stessa (se l'Amministrazione è Autonomous System). In quest'ultimo caso, la dorsale di trasporto IP del Fornitore dovrà essere in grado di recapitare al giusto accesso i pacchetti IP destinati ad indirizzi pubblici di proprietà delle Amministrazioni che si avvarranno del servizio. La configurazione del routing e le modalità di annuncio di tali indirizzi pubblici sulla rete Internet dovranno essere concordate con l'Amministrazione che ne è assegnataria.

Il Fornitore dovrà garantire la fornitura di una sottorete di almeno **8 indirizzi IP pubblici IPv4 statici**, se richiesto dall'Amministrazione, in modo coerente con le regole stabilite dagli organismi a ciò deputati all'interno della rete Internet (nel caso in cui siano necessari più indirizzi ip pubblici l'Amministrazione ed il Fornitore dovranno concordare la fornitura di ulteriori indirizzi ip pubblici i cui eventuali costi aggiuntivi (che non sono inclusi in questa convenzione) saranno totalmente in carico all'Amministrazione.

L'Amministrazione può dichiarare nel piano dei fabbisogni se dispone di un proprio Autonomous System. In questo caso il Fornitore propagherà verso internet le reti pubbliche e verso l'Amministrazione la sola default route. L'ambito internet per questa Convenzione non prevede pertanto l'inoltro della full route ipv4/v6 verso l'Amministrazione. Qualora vi sia questa esigenza l'Amministrazione ed il Fornitore dovranno concordare in autonomia altre modalità tecniche che non sono ricomprese in questa convenzione ed i cui eventuali costi aggiuntivi saranno totalmente in carico all'Amministrazione (a titolo indicativo i costi per la fornitura, installazione e configurazione di una CPE diversa da quella proposta in convenzione e adatta alla gestione della full route ipv4/v6 internet).

Il servizio di accesso ad Internet deve garantire la neutralità della rete. In particolare il Fornitore si impegna:

- a fornire una completa e trasparente descrizione all'utente delle proprie eventuali politiche di gestione del traffico;
- a non effettuare alcuna gestione del traffico se non su richiesta dell'utente, che potrà esercitare una libera e autonoma scelta, senza condizionamenti tecnici; va garantito il diritto di richiedere ed ottenere un accesso best effort a condizioni non discriminatorie;
- a non discriminare le comunicazioni sulla base del loro contenuto;
- a non discriminare il traffico sulla base dei soggetti che intervengono in una comunicazione (mittenti e destinatari).

#### **2d1) OPZIONE ACCESSO INTERNET ASIMMETRICO**

Il Fornitore dovrà offrire come opzione attivabile anche successivamente l'accesso alla rete internet dalla propria rete per ogni servizio Asimmetrico proposto.

Per gli accessi di tipo Asimmetrico il fornitore dovrà garantire sulla propria rete una banda internet minima pari alla BGA prevista (si faccia riferimento alla BGA min e quella aggiuntiva eventualmente richiesta dall'Amministrazione)..

#### **2d2) OPZIONE ACCESSO BANDA INTERNET PER ACCESSI SIMMETRICI**

Il Fornitore dovrà offrire come opzione attivabile anche successivamente l'accesso alla rete internet dalla propria rete per ogni servizio Simmetrico proposto.

Per i servizi Simmetrici il servizio internet viene erogato solo abbinando una opportuna quantità di banda che deve essere richiesta dall'Amministrazione secondo lo schema seguente:

Tagli di banda internet per accessi simmetrici
20Mbps
100Mbps
1Gbps
10Gbps

Il Fornitore non potrà attivare l'opzione Internet sulla connettività di tipo Simmetrico se non è stata richiesta anche una specifica quantità di banda internet dall'Amministrazione.

Il Fornitore deve garantire la possibilità di scegliere multipli dei tagli fino alla BNA del collegamento Simmetrico.

## 4. MODIFICHE, VARIAZIONI, CESSAZIONI e TRASLOCHI

Le variazioni di configurazione sugli accessi dati già consegnati, le operazioni di subentro e di cessazione del servizio andranno effettuate gratuitamente e devono essere comprese nel servizio.

Il trasloco di un accesso dati dovrà avvenire entro gli stessi tempi richiesti per l'attivazione di una nuova linea e comporterà il solo costo di attivazione della nuova linea, nel caso che lo spostamento avvenga verso un'altra sede, e nessun costo di attivazione se lo spostamento dell'accesso avviene all'interno della stessa sede. Il Fornitore dovrà farsi carico, senza costi aggiuntivi, di tutte le eventuali attività di propria responsabilità (spostamento apparato, riconfigurazione ecc.) necessarie al trasloco.

Eventuali interruzioni di servizio che si rendessero necessarie andranno pianificate ed autorizzate.

Nel caso di trasloco di un accesso con Opzione Internet, l'Amministrazione potrà richiedere al Fornitore di mantenere lo stesso indirizzamento pubblico in caso di opzione internet.

Le variazioni di configurazione sugli accessi dati già consegnati, le operazioni di subentro e di cessazione del servizio saranno richieste dall'Amministrazione tramite comunicazione via PEC che conterrà:

- 1) I medesimi riferimenti presenti nel piano dei fabbisogni;
- 2) La data desiderata per l'espletamento della richiesta;

ed avranno efficacia dal primo giorno del mese successivo alla data desiderata per l'espletamento della richiesta.

## 5. INTERVENTI A VUOTO

Il canone del servizio dovrà includere fino ad un massimo di 2 interventi a vuoto per ogni anno contrattuale, intendendosi come tali i sopralluoghi richiesti dall'Amministrazione aderente alla Convenzione per malfunzionamenti/interruzioni del servizio di trasmissione dati, dovuti a cause non imputabili alla responsabilità del Fornitore.

## 6. PIANO DEI FABBISOGNI

Il Fornitore deve impegnarsi a supportare l'Amministrazione nella redazione di un documento intitolato "Piano dei Fabbisogni", contenente per ciascuna categoria di servizi, indicazioni di tipo quantitativo ed economico di ciascun servizio che la stessa intende sottoscrivere. La redazione del "Piano dei fabbisogni" deve avvenire da parte dell'Amministrazione con l'eventuale ausilio del Fornitore.

Il Fornitore è tenuto a collaborare nella istruttoria finalizzata alla qualificazione e quantificazione dei fabbisogni dell'Amministrazione aderente alla convenzione.

Prima di rilasciare l'ordinativo di fornitura l'Amministrazione richiederà un incontro che il Fornitore è tenuto ad accordare entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla formale richiesta. Nel corso dell'incontro il fornitore acquisisce tutte le informazioni utili per assicurare di corrispondere un servizio di connettività confacente e adeguato alle esigenze dell'amministrazione.

Eseguito l'incontro il Fornitore è tenuto a trasmettere all'amministrazione il Piano dei Fabbisogni debitamente compilato in ogni sua parte entro 30 giorni naturali e consecutivi dal termine dell'incontro secondo il modello "Piano dei Fabbisogni" avendo completato la verifica di fattibilità ove necessario.

L'Amministrazione, controllati e condivisi i dati e validato il "Piano dei fabbisogni", emette l'ordine entro 10 giorni naturali e consecutivi.

La consegna delle informazioni richieste al requisito precedente verrà realizzato tramite l'invio, mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) ad una casella di PEC specifica del Fornitore. In questo caso sarà cura dell'Amministrazione con l'ausilio del Fornitore riportare le informazioni corrette.

Il Fornitore ha facoltà di condurre, con proprio personale tecnico o altro personale da lui stesso incaricato, e congiuntamente con i referenti dell'Amministrazione interessata, sopralluoghi sui siti, allo scopo di verificare gli impatti e le modalità dell'attivazione dei servizi nella sede in esame (secondo quanto richiesto dall'Amministrazione nel "Piano dei Fabbisogni").

Il Fornitore deve approntare il calendario dei sopralluoghi necessari. Tale calendario deve indicare, per ciascuna sede oggetto di sopralluogo, il nominativo dell'incaricato dal Prestatore per il sopralluogo, con gli estremi di un documento di riconoscimento e l'elenco delle verifiche da effettuare. Il calendario viene sottoposto all'approvazione dell'Amministrazione interessata.

Il "Piano dei Fabbisogni" contiene le seguenti colonne da valorizzare:

**Amministrazione:** Nome dell'Amministrazione (esempio: Comune di Trento, Provincia, ente)

**Identificativo Sede:** Identificativo della sede

**Indirizzo:** Indirizzo completo di civico

**Comune:** Comune della Sede

**CAP:** CAP della sede

**Provincia:** Provincia della sede

**Tipo di Sede:** Tipologia di sede: centro stella o periferica

**Punto Terminazione Linea (primo punto Dark Fiber):** (testo) descrizione del punto esatto di terminazione della linea (es. locale tecnico rack apparati al primo piano, pozzetto x in via y, coordinate geografiche)

**Contatti Referente Della Sede:** Nome Cognome e numero di telefono del referente della sede da collegare

**Secondo Punto Terminazione Linea (secondo punto Dark Fiber):** (testo) descrizione del punto esatto di terminazione della linea, da compilare solo per servizi di tipo Dark Fiber (es. locale tecnico rack apparati al primo piano, pozzetto x in via y, coordinate geografiche)

**Contatti Referente Della Sede:** Nome Cognome e numero di telefono del referente della sede da collegare

**Sede Centro Stella:** (si/no) Necessario per la raccolta del traffico (solo se già attivata in precedenza). Serve per indicare dove terminare il traffico qualora sia già presente una sede "centro stella". Da non compilare in caso di servizi Dark Fiber.

**Fasce Orarie Intervento per installazione:** (fascia oraria) Orario per l'installazione della linea. Da compilare a cura dell'Amministrazione.

**Servizio Base Senza CPE:** (An-Sn) tipologia di servizio richiesto. Indicare il codice del servizio richiesto

**Opzione Intervento Rapido di Manutenzione sulla linea:** Opzione per SLA migliori (si/no)

**Modalità di Trasporto Richiesta:** L3VPN o L2VPN

**Numero di Ambiti Richiesti (VRF/VPN):** Indica il numero di VRF o L2VPN richieste per la singola linea

**Opzione CPE Tipo 1:** (si/no)

**Opzione CPE Tipo 2:** (si/no)

**Opzione Internet Accesso Asimmetrico:** (si/no)

**Autonomous System: Numero AS dell'Amministrazione**

**Opzione Internet Accesso Simmetrica (in Mbps):** Valorizzazione in Mbps. Se valorizzato include anche l'accesso ad internet.

**Multipli Banda Internet Accesso Simmetrico:** Multipli della banda internet per accessi simmetrici.

**Totale Banda Internet Accesso Simmetrico (in Mbps):** Totale banda internet richiesta su accesso Simmetrico

**Opzione Aumento di Banda Garantita (n blocchi) – DOWNLOAD :** Incremento banda in download Garantita per accessi Asimmetrici in blocchi da 64Kbps

**Opzione Aumento di Banda Garantita (n blocchi) – UPLOAD :** Incremento banda Garantita in upload per accessi Asimmetrici in blocchi da 64Kbps

**Totale Blocchi Richiesti:** somma UPLOAD+DOWNLOAD richiesti

**Totale Banda Richiesta in Mbps: 1Mbps x Totale Blocchi Richiesti**

**Tempi di Realizzo dall'Ordine:** Tempi previsti di attivazione della linea da momento dell'ordine

**Canone Mese:** Canone Mensile

**Una Tantum:** Una Tantum di Attivazione

## 7. MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DEI SERVIZI

Il Fornitore deve effettuare tutte le attività descritte nei paragrafi successivi sia nel caso di migrazione di un'Amministrazione da servizi preesistenti sia nel caso di nuove realizzazioni. Nel caso in cui l'Amministrazione fruisca di servizi preesistenti, il Fornitore deve esplicitamente prevedere, congiuntamente con l'Amministrazione contraente, le procedure di attivazione che permettano il mantenimento dell'operatività durante le fasi di migrazione.

## 8. SITE PREPARATION

L'Amministrazione assicura al Fornitore l'eventuale allestimento infrastrutturale presso le sedi utente in coerenza con le tempistiche previste nel "Piano dei fabbisogni".

## 9. INSTALLAZIONE

Il Fornitore deve definire, congiuntamente con l'Amministrazione contraente, il piano di installazione dei servizi ove previsti che deve rispettare i seguenti requisiti minimi:

- gli interventi devono essere effettuati in intervalli orari definiti dall'Amministrazione coerentemente con le proprie esigenze di operatività;
- l'operatività di un eventuale servizio già esistente deve essere garantita anche durante la fase intermedia di test e collaudo del nuovo servizio;
- l'impatto delle operazioni di roll-out e installazione sulla normale operatività delle sedi deve essere minimo;
- rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza.

Qualora un'operazione di installazione dovesse costituire causa di disservizio, il Fornitore deve adoperarsi per garantire un ripristino immediato della condizione preesistente.

A partire dalla data di decorrenza del contratto esecutivo, il Fornitore deve procedere all'installazione delle sedi secondo le modalità temporali previste dal piano dei fabbisogni.

Durante l'attivazione del servizio il Fornitore, congiuntamente con l'Amministrazione, deve:

- contattare il referente tecnico della sede;
- concordare le modalità ed i tempi di interventi on-site; effettuare una verifica del sito, se non preventivamente definiti;
- procedere all'attestazione del collegamento;
- partecipare alle attività di test ed emettere un verbale per collaudo eseguito con esito positivo.

## 10. MIGRAZIONE

Il Fornitore deve considerare prioritaria, sia nella pianificazione che nell'esecuzione dell'attivazione, la salvaguardia dell'operatività delle Amministrazioni nel periodo di tempo durante il quale avviene l'eventuale migrazione dei servizi per cui la medesima Amministrazione offre in ogni caso costante e leale collaborazione.

In particolare, nel caso in cui un'operazione di attivazione del servizio dovesse costituire causa di malfunzionamento, il Fornitore deve assicurare la possibilità di un ripristino immediato della condizione preesistente (procedura di roll-back).

Tutti gli interventi eseguiti sulle piattaforme in esercizio devono essere effettuati al di fuori dell'orario di lavoro del personale delle Amministrazioni e, comunque, in intervalli orari definiti dall'Amministrazione coerentemente con le proprie esigenze di operatività.

Pur nel rispetto della continuità del servizio, il piano di migrazione proposto dal Fornitore deve consentire il massimo parallelismo delle attività al fine di minimizzare i tempi di attivazione.

Il processo di migrazione deve prevedere, ove applicabile, una fase di “parallelo operativo” che garantisca, in una determinata finestra temporale, la coesistenza dei servizi esistenti.

## 11. COLLAUDO

La fornitura dei servizi descritti nel presente capitolato tecnico deve essere soggetta alle seguenti procedure di collaudo:

**Collaudo funzionale su piattaforma tecnica, test bed:** è svolto dall'Amministrazione; il Contratto Quadro prevede delle prove mirate a verificare le modalità con le quali il Fornitore erogherà i servizi oggetto della presente gara.

**Collaudo di configurazione:** è svolto dalla singola Amministrazione interessata; ogni contratto esecutivo stipulato tra il Fornitore e l'Amministrazione prevede delle prove mirate a verificare la corretta erogazione dei servizi acquisiti dall'Amministrazione attraverso la compilazione del “Piano dei fabbisogni dell'Amministrazione”.

Nell'ordine,

a) per quanto riguarda il collaudo funzionale su piattaforma tecnica, test bed, il Fornitore deve progettare e realizzare una piattaforma tecnica (Test Bed) al fine di consentire l'esecuzione di una prova di collaudo atta a verificare la conformità di tutti i servizi richiesti dal presente Capitolato Tecnico e ad eventuali modifiche concordate in corso d'opera.

Il Fornitore deve realizzare la piattaforma di test bed presso sedi individuate congiuntamente con APAC, strutturando l'architettura in modo tale da consentire l'esecuzione delle verifiche funzionali per tutti i servizi oggetto del Contratto. Il Fornitore deve fornire anche il personale necessario all'esecuzione delle prove.

Il Fornitore deve consegnare ad APAC un documento intitolato “Specifiche di dettaglio delle prove di collaudo dei servizi in ambiente di prova (test bed)” contenente almeno:

descrizione architeturale della piattaforma tecnica (test bed); elenco delle prove di collaudo, con particolare riferimento a:

- Linee Dati;
- CPE;
- Connettività Internet;
- QoS;
- Sistema di misura dei livelli di servizio e di generazione della reportistica;
- Funzionalità ed architettura del NOC del Fornitore;
- Test Velocità;
- Modalità di svolgimento delle prove di collaudo;

b) per quanto riguarda il collaudo di configurazione, in seguito alla stipula del Contratto con la singola Amministrazione, il Fornitore deve supportare l'Amministrazione nell'esecuzione di una prova di collaudo "sul campo" atta a verificare la conformità delle caratteristiche di ogni singolo servizio contrattualizzato dall'Amministrazione:

- alle indicazioni contenute nel "Piano dei fabbisogni" redatto dalla singola Amministrazione;
- alle specifiche contenute nel presente Capitolato Tecnico; ai risultati delle verifiche su test bed.

Il Fornitore deve consegnare all'Amministrazione un documento intitolato "Specifiche di dettaglio delle prove di collaudo" che descrive la tipologia delle prove di collaudo previste e la pianificazione temporale delle stesse.

Le prove di collaudo devono verificare almeno:

- caratteristiche HW/SW e funzionalità dei sistemi installati;
- connettività end-to-end, se prevista dal servizio, e verifica della corretta implementazione della QoS richiesta nella sede;
- eventuali servizi di sicurezza implementati;
- rilevazioni sugli indicatori di qualità del servizio; procedure di fatturazione e rendicontazione.

Il Fornitore deve altresì impegnarsi, qualora richiesto dall'Amministrazione, a svolgere ulteriori prove integrative. L'Amministrazione può procedere, a sua discrezione, ad un collaudo a campione.

## 12. GESTIONE DEL SERVIZIO

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione un servizio di HelpDesk con copertura 24x7 (H24) basato su un numero verde contattabile sia da telefono fisso che da mobile e da un sistema di gestione tramite portale telematico (http/https) dove poter inserire e tenere traccia delle segnalazioni e dei tempi di risoluzione. Il Fornitore per ogni segnalazione dovrà garantire un tempo di presa in carico massimo pari a 30 minuti dalla apertura. Il Fornitore dovrà tempestivamente contattare l'Amministrazione fornendo l'identificativo della segnalazione assegnando contestualmente il nominativo del referente tecnico che conferma la presa in carico della medesima.

## 13. LIVELLI DI SERVIZIO

Nell'esecuzione delle prestazioni del presente capitolato vanno garantiti i seguenti livelli di servizio:

### **a. PROVISIONING SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI SU RETE FISSA (FORNITURA BASE)**

I tempi di attivazione di ciascuna linea richiesta dagli enti è stabilito in massimo di 40 gg.  
Le Amministrazioni possono concedere eventuali giorni aggiuntivi in occasione dell'accettazione del PIANO DEI FABBISOGNI di cui all'Art. 6.  
Il Fornitore dovrà rispettare quanto concesso dalla Amministrazione.

**b. TEMPI DI RISOLUZIONE GUASTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO BASE**

Il ripristino della linea che presenti problematiche/guasti/anomalie bloccanti deve avvenire entro 8 ore dalla segnalazione eseguita dalle ore 08:00 alle ore 22:00 dei giorni lavorativi (lun-ven, esclusi i festivi).

Il ripristino della linea che presenti problematiche/guasti/anomalie non bloccanti deve avvenire entro il giorno lavorativo successivo alla segnalazione eseguita dalle ore 08:00 alle ore 22:00 dei giorni lavorativi (lun-ven, esclusi i festivi).

**c. TEMPI DI RISOLUZIONE GUASTI SU CPE SE FORNITA**

Il ripristino della CPE che presenti problematiche/guasti/anomalie bloccanti deve avvenire entro 8 ore dalla segnalazione eseguita dalle ore 08:00 alle ore 22:00 dei giorni lavorativi (lun-ven, esclusi i festivi).

Il ripristino della CPE che presenti problematiche/guasti/anomalie non bloccanti deve avvenire entro il giorno lavorativo successivo alla segnalazione eseguita dalle ore 08:00 alle ore 22:00 dei giorni lavorativi (lun-ven, esclusi i festivi)

**d. DISPONIBILITÀ DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI BASE (include anche OPZIONI)**

La disponibilità del servizio su base annua è stabilita in minimo 98,00%, quale percentuale di tempo durante il quale un servizio è risultato funzionante (ovvero non si verifica su di esso un disservizio di tipo bloccante) rispetto all'anno, secondo la seguente formula:

$$D = \left( 1 - \frac{\sum_{j=1}^M d_j}{T} \right) \times 100$$

dove:

M = numero totale di disservizi bloccanti;

d<sub>j</sub> = durata, espressa in minuti, del disservizio bloccante jesimo nell'ambito della finestra temporale di erogazione; si assume pari al tempo di ripristino del disservizio.

T = finestra temporale di misurazione della disponibilità, pari al tempo totale espresso in minuti della finestra temporale di erogazione del servizio nel periodo dell'anno.

**e. PROVISIONING OPZIONE INTERNET**

Il tempo di attivazione per l'opzione internet è stabilito in 15 giorni solari dalla data di richiesta dell'Amministrazione

**f. PROVISIONING OPZIONE CPE**

Il tempo di attivazione per l'opzione CPE è stabilito in 30 giorni solari dalla data di richiesta dell'Amministrazione.

**g. PROVISIONING OPZIONE BANDA**

Il tempo di incremento della BGA è stabilito in 15 giorni solari dalla data di richiesta dell'Amministrazione.

**h. PROVISIONING OPZIONE INTERVENTO RAPIDO**

Il tempo di attivazione per l'opzione intervento rapido è stabilito in 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di richiesta dell'Amministrazione.

**i. RISOLUZIONE GUASTO LINEA CON OPZIONE INTERVENTO RAPIDO (include anche OPZIONI)**

Il ripristino della linea che presenti problematiche/guasti/anomalie bloccanti deve avvenire entro 4 ore solari dalla segnalazione eseguita dalle ore 08:00 alle ore 22:00 dei giorni lavorativi (lun-ven, esclusi i festivi).

Il ripristino della linea che presenti problematiche/guasti/anomalie non bloccanti deve avvenire entro 12 ore solari dalla segnalazione eseguita dalle ore 08:00 alle ore 22:00 dei giorni lavorativi (lun-ven, esclusi i festivi).

**I. DISPONIBILITÀ OPZIONE INTERVENTO RAPIDO (include anche OPZIONI)**

La disponibilità del servizio su ogni singola linea con l'opzione "intervento rapido" su base annua è stabilita in minimo 99,00%. La modalità di calcolo è riportata alla precedente lettera d).

**m. PRESA IN CARICO CHIAMATA**

La presa in carico di qualsiasi tipo di chiamata da parte del NOC deve essere effettuata in un tempo stabilito pari a 30 minuti dalla segnalazione effettuata dall'Amministrazione.

**n. CONSEGNA PIANO DEI FABBISOGNI**

La consegna del piano dei fabbisogni deve essere effettuata in un tempo stabilito pari a 30 giorni dalla data di invio da parte dell'Amministrazione.

o. **GARANZIA BANDE:** per le diverse tipologie di banda espresse alla Tabella 1 PAR. 1 del presente capitolato tecnico è concessa una possibile variazione contenuta in ogni caso fino al 5% del valore richiesto.

Amministrazione	Identificativo Sede	Indirizzo	Comune	CAP	Provincia	TPO di Sede	Punto Terminazione Linea	Secondo Punto di Terminazione Linea (da compilarsi solo per servizi Dark Fiber)	Contatti Referente Della Sede	Sede Centro Stella per la raccolta del traffico (solo se già attivata in precedenza)	Fasce Orarie per intervento per installazione	Servizio Base Senza CPE	Modalità di Trasporto Richiesto	QoS (s/no)	Numero di Ambienti Richiesti (NRF/VLAN/PVC)	Opzione CPE Tipo 1	Opzione CPE Tipo 2	Opzione Internet Accesso Asimmetrico	Autonomous System Amministrativo (s/no)	Opzione Accesso Internet Simmetrico (Banda in Mbps)	Multipoint Accesso Simmetrico	Totale Banda Internet Simmetrico (Gbit)	Opzione Aumento di Banda Garantita (in blocchi) - DOWNLOAD	Opzione Aumento di Banda Garantita (in blocchi) - UPLOAD	Totale Blocchi Richiesti (T+U)	Totale Banda richiesta (in kbps)	Tempi di Realizzazione all'ordine	Canone Mese	Una Tantum
-----------------	---------------------	-----------	--------	-----	-----------	-------------	--------------------------	---	-------------------------------	--	---	-------------------------	---------------------------------	------------	---	--------------------	--------------------	--------------------------------------	---	---	-------------------------------	---	--	--	--------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	-------------	------------